

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 dicembre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 2009, n. 5.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2007. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6.

Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 febbraio 2009, n. 10.

Regolamento di cui all'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica»..... Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2009, n. 10.

Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli-VeneziaGiulia Pag. 20


LEGGE REGIONALE 4 giugno 2009, n. 11.

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici Pag. 21

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 8.

Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ... Pag. 34



REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 19.

Disciplina del difensore civico regionale Pag. 35

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 20.

Disposizioni in materia di ricerca e innovaziane . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 21.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura Pag. 42**RETTIFICHE***AVVISO DI RETTIFICA***Regolamento regionale recante: «Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)».** (Decreto della Presidente della Giunta regionale 10 novembre 2008, n. 14/R.) Pag. 45

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 2009, n. 5.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 12 maggio 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2007 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2007 risulta stabilito come segue:

a) deficit di cassa al 1° gennaio 2007	euro	-	194.210.001,82
b) + riscossioni	euro	+	5.357.504.350,57
c) - pagamenti	euro	-	5.193.590.316,84
d) = deficit di cassa al 31 dicembre 2007	euro	-	30.295.968,09
e) + residui attivi	euro	+	3.785.902.684,38
f) - residui passivi	euro	-	3.260.751.393,47
g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2007	euro	+	494.855.322,82

Art. 5.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è stabilito come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2006	euro		7.037.840.300,07
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2007	euro	+	234.990.549,28
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2007	euro		7.272.830.849,35

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2006	euro		4.241.599.600,03
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2007	euro	-	242.498.594,02
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2007	euro		3.999.101.006,01

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2006	euro		2.796.240.700,04
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2007	euro	+	477.489.143,30
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2007	euro		3.273.729.843,34

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 aprile 2009

DELLAJ

09R0611



LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6.

Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

Capo II

PROMOZIONE DEI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 2.

Misure di promozione

1. Per le finalità previste dall'art. 1, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo articolo.

2. Per le finalità previste dall'art. 1, e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunità con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall'art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DEI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 3.

Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva ad esclusivo favore dei propri associati e aderenti, nelle seguenti tipologie:

- a) soggiorno in area attrezzata;
- b) soggiorno in campeggio mobile;
- c) soggiorno in campeggio itinerante;
- d) soggiorno in struttura fissa.

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), né esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

Art. 4.

Soggiorno in area attrezzata

1. Il soggiorno socio-educativo in area attrezzata si svolge all'aperto, utilizzando allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili. Per il soggiorno in area attrezzata è consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, compresi gli edifici abitativi a disposizione dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 1.

2. Le aree attrezzate sono realizzate in località raggiungibili da strade che consentono l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso.

3. I soggiorni in area attrezzata sono organizzati in turni di durata non superiore a venti giorni.

Art. 5.

Soggiorno in campeggio mobile

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio mobile si svolge in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili ed è organizzato in turni di durata non superiore a quindici giorni e per un massimo di novanta giorni nella stessa località nell'arco dell'anno solare.

Art. 6.


Soggiorno in campeggio itinerante

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio itinerante è effettuato mediante l'accampamento in tende con soste non superiori a quarantotto ore.

Art. 7.

Soggiorno in struttura fissa

1. Il soggiorno socio-educativo in struttura fissa si svolge in immobili idonei ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, di giovani e dei loro accompagnatori.



2. L'immobile è da considerare idoneo se è in regola con le norme vigenti in materia sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza e non è assimilabile ad una struttura ricettiva se utilizzato dai soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, per l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

Art. 8.

Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi previsti dagli articoli 4, 5 e 7, in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un'apposita domanda dalla quale risultino:

- a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
- b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell'art. 3, comma 1;
- c) la durata del soggiorno e dei turni nonché il numero dei partecipanti;
- d) l'area d'insediamento o l'immobile utilizzati;
- e) l'assenso scritto del proprietario dei terreni o dell'immobile.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.

3. La realizzazione del soggiorno in campeggio itinerante ai sensi dell'art. 6, è comunicata prima dello svolgimento ai comuni attraversati, secondo le modalità stabilite con regolamento.

4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

5. Con regolamento sono stabilite le misure per garantire il rispetto del territorio e dell'ambiente dove si svolge il soggiorno.

Art. 9.

Soggiorni socio-educativi nelle aree protette

1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda o della comunicazione prevista dall'art. 8 al soggetto gestore dell'area protetta.

Art. 10.

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie.

2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l'inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonché le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'art. 18, della legge n. 689 del 1981, spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

Art. 11.

Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale approva, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, un regolamento di esecuzione di questo capo, che stabilisce, tra l'altro, le modalità e i requisiti per l'individuazione dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali dei soggiorni socio-educativi, il limite massimo di persone che possono essere ospitate per turno, anche in rapporto alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili.

2. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità per garantire la sicurezza del soggiorno in campeggio itinerante, anche in relazione alla pericolosità del luogo dove è collocato l'accampamento.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Abrogazioni

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l'art. 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati. Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'art. 2, comma 1.

2. Dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogati:

- a) i commi 6 e 7 dell'art. 2, l'art. 12, e la lettera i), del comma 1, dell'art. 15, della legge provinciale sui campeggi;
- b) i commi 1 e 6, dell'art. 21, della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- c) la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12.

Art. 13.

Modificazione dell'art. 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

1. Dopo il comma 3, dell'art. 41, della legge provinciale n. 2 del 2009, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2009 la Provincia incentiva le iniziative promozionali previste dal comma 2-*quater*, dell'art. 28, della legge provinciale sul commercio, come modificato da quest'articolo, realizzate dai consorzi comunali di promozione dei centri storici già costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma citato, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2-*quinquies* del predetto articolo e anche con riferimento a spese già sostenute alla predetta data purché:

- a) i consorzi dichiarino di impegnarsi a garantire la libera adesione di tutti gli imprenditori interessati;
- b) siano attuate anche iniziative orientate a favore dell'intero luogo storico del commercio;
- c) siano rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalla delibera di attuazione prevista dall'art. 28, comma 2-*sexies*, della legge provinciale sul commercio.

3-*ter*. Per l'anno 2009 i requisiti previsti dall'art. 28, comma 2-*quater*, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b), e comma 2-*quinquies*, della legge provinciale sul commercio devono invece essere posseduti dal soggetto unico a livello provinciale.».



Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 25.20.120.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull'unità previsionale di base 40.5.130.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 maggio 2009

DELLAI

(Omissis).

09R0612

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 febbraio 2009, n. 10.

**Regolamento di cui all'art. 10 della legge provinciale
21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica».**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 7 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 2 febbraio 2009

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione del regolamento

1. Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti di scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici e le scuole professionali di competenza della Provincia e dei Comuni, le scuole dell'infanzia private e le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico valgono le direttive per le opere di edilizia scolastica di cui all'allegato A ed alle relative tabelle.

2. Le prescrizioni contenute nella legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 «Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche», e successive modifiche, sono applicate sia agli ambienti interni che a quelli esterni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 febbraio 2009

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009, registro n. 1, foglio n. 6

CAPO I

NORME GENERALI

1. *Ambito di applicazione.*

1. La Provincia autonoma di Bolzano emana con il presente regolamento le direttive per le opere di edilizia scolastica. Queste direttive valgono per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti degli edifici scolastici definiti al comma 3.

2. Le presenti direttive per l'edilizia scolastica sono uno strumento a disposizione di programmatori, progettisti, committenti ed utenti della costruzione. Le direttive forniscono il presupposto per progettare e realizzare un edificio funzionale, urbanisticamente e architettonicamente riuscito, sia per le esigenze scolastiche, sia per quelle extrascolastiche.

3. Il presente regolamento contiene le direttive per la costruzione di scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici di competenza della Provincia e dei Comuni. Le caratteristiche e le unità di misura previste in questo regolamento per le scuole medie superiori valgono anche per le scuole professionali.

4. Le presenti direttive trovano applicazione anche per la costruzione di scuole dell'infanzia private e per le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico.

5. Le direttive riguardano l'edificio scolastico, le palestre, le piscine e le aree esterne necessarie al funzionamento della scuola, come gli spazi per il gioco e per le attività sportive.

6. Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di edilizia scolastica restano ferme le norme vigenti in materia. La Giunta provinciale ammette a finanziamento solo quelle opere che corrispondono alle direttive per l'edilizia scolastica.

2. *Utilizzo degli impianti scolastici per attività extrascolastiche.*

1. La scuola è a disposizione non solo degli alunni, ma deve rappresentare anche un luogo di formazione il più articolato possibile per tutta la popolazione.

2. La costruzione di edifici distinti per tipo di utilizzo è difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario; è pertanto preferibile realizzare per tutto il bacino di utenza un unico centro scolastico e culturale. Tale centro deve essere in grado di ospitare una scuola dell'infanzia, una scuola elementare ed eventualmente una scuola media inferiore, come pure un asilo nido, locali per i giovani, per le associazioni e per il tempo libero, nonché sale per manifestazioni culturali ed impianti sportivi.

3. Tutte le strutture scolastiche sono utilizzate anche per attività extrascolastiche, purché corrispondano alle norme generali vigenti in materia e siano idonee allo svolgimento di queste attività.

4. Le strutture scolastiche che vengono utilizzate anche per attività extrascolastiche, quali palestra, biblioteca, aula magna, mensa e simili, devono essere accessibili dall'esterno; deve essere possibile la chiusura dei loro accessi alle restanti parti della scuola.

5. Le scuole dell'infanzia sono utilizzate solo da bambini e bambine in età prescolare e dai loro genitori. Durante le ferie estive possono essere messe a disposizione solo per le iniziative rivolte a questo gruppo di utenti.

6. Per favorire l'economicità dell'utilizzo delle aree disponibili, i campi sportivi e di gioco ed i parcheggi delle scuole sono messi a disposizione del pubblico nel periodo di interruzione delle attività didattiche.

7. L'utilizzo degli edifici scolastici per lo svolgimento di attività extrascolastiche avviene nel rispetto dei regolamenti vigenti.

3. *Requisiti generali dell'area destinata alla scuola.*

1. La struttura scolastica viene localizzata possibilmente all'interno dell'insediamento residenziale.

2. L'edificio scolastico viene posto in una posizione climatica favorevole, non soggetta ad influenze negative per fumi, polveri, rumori ed odori.

3. Per contenere i costi di costruzione vengono scelte per la localizzazione zone stabili dal punto di vista idrogeologico.

4. La struttura scolastica va posta in posizione ben soleggiata, evitando versanti esposti a nord e margini di bosco ombrosi; inoltre vanno evitate localizzazioni in zone esposte ai venti.

5. La disposizione delle aule didattiche è tale da evitare forme di deconcentrazione causate da fattori esterni.



6. Poiché diverse aree del territorio provinciale presentano un'elevata concentrazione di radon, la perizia geologica fa riferimento a tale fatto e prevede le necessarie misure preventive.

7. L'idoneità dell'ubicazione va valutata anche dal punto di vista della tutela dai campi elettromagnetici, evitando la costruzione di edifici scolastici nelle vicinanze di linee di alta tensione o di altri impianti provocanti l'inquinamento dell'ambiente.

8. La costruzione di cabine di trasformazione elettrica all'interno dell'edificio scolastico è consentita solamente ad una distanza minima di 10 m dai locali utilizzati da persone per lunghi periodi di tempo. Da questa distanza minima si può prescindere in caso di necessità comprovata e a condizione che siano adottate le necessarie misure preventive.

4. Scuole con parti interratae.

1. Le aule speciali, i laboratori e le officine, le palestre, le biblioteche, le aule magne, le mense ed altri locali possono essere in parte o totalmente interratae, quando:

a) le dimensioni dell'area non ne consentono la costruzione in superficie e non sia disponibile una superficie libera sufficiente;

b) l'ampliamento della scuola in superficie riduca la funzionalità del complesso scolastico;

c) nelle zone limitrofe non sia disponibile un terreno idoneo da poter collegare con l'esistente.

2. Nella progettazione dei locali interrati va garantita all'interno degli stessi una buona qualità della vita ed un gradevole clima ambientale, evitando il crearsi di situazioni di rifiuto, di claustrofobia e di altri stati di disagio. Particolare attenzione va prestata all'isolamento contro l'umidità ascendente ed a quella delle coperture. Nella progettazione di edifici scolastici interrati o di parti di essi vanno rispettate le norme tecniche vigenti in materia.

3. Anche le aule normali possono essere localizzate in parti di edificio interratae solo se sussistono le condizioni descritte nei commi 1 e 2, garantendo comunque l'illuminazione naturale, angoli di visuale libera verso l'esterno, una buona qualità della vita ed un gradevole clima ambientale.

5. Viabilità.

1. La struttura scolastica va inserita in modo ottimale nella rete dei percorsi pedonali e ciclabili, rendendola raggiungibile, per quanto possibile senza pericoli anche da parte degli alunni più giovani. Per tali percorsi vanno evitati punti di interferenza con il traffico veicolare.

2. L'accessibilità si adegua alla rete stradale pubblica attraverso la realizzazione di collegamenti favorevoli con i mezzi di trasporto pubblico e di fermate dei mezzi pubblici protette dal traffico veicolare.

6. Flessibilità.

1. È necessario prevedere l'adeguamento dell'edificio scolastico alle esigenze di cambiamento continuo proprie della scuola attuale, cambiamenti che possono essere sia di natura numerica (aumento del numero degli utenti) sia di contenuto (nuovi indirizzi scolastici, nuove materie di insegnamento, nuove metodologie didattiche).

2. L'idea progettuale deve permettere successive modifiche e deve essere flessibile. Le soluzioni tecniche adottate devono poter corrispondere alle esigenze più diverse.

3. Per motivi di economicità deve essere possibile la realizzazione di un centro scolastico in più fasi successive.

4. Nella progettazione si deve tenere conto anche di un possibile futuro ampliamento.

5. Le strutture portanti vanno dimensionate in modo tale da rendere possibile una successiva sopraelevazione.

7. Edifici scolastici esistenti.

1. Gli edifici scolastici esistenti vanno di norma conservati, perseguendo un utilizzo razionale delle aree edificabili disponibili, la conservazione dell'impianto insediativo sviluppatosi e dei vecchi edifici di valore storico.

2. I presupposti per la conservazione di edifici esistenti sono i seguenti:

a) l'edificio soddisfa le esigenze minime di un edificio scolastico moderno;

b) un congruo rapporto tra costi e benefici, qualora si rendano necessarie opere di risanamento e di ristrutturazione.

3. Nella costruzione di centri scolastici si devono integrare gli edifici esistenti, sempre che siano idonei ed adattabili.

8. Struttura degli edifici scolastici.

1. La scuola dell'infanzia si articola in sezioni.

2. Le scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori si suddividono in classi.

3. La Giunta provinciale emana le disposizioni per determinare il numero di alunni e alunne per la formazione delle classi.

4. Le scuole elementari con 5 classi, le scuole medie fino a 6 classi e le scuole medie superiori fino a 5 classi sono considerate piccole scuole. Le scuole elementari con meno di 5 classi sono considerate «scuole pluriclassi».

5. La progettazione nell'edilizia scolastica si basa su un progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico provvisto dei dati di sviluppo della scuola, redatto ai sensi dell'art. 104.

6. La progettazione dei locali scolastici avviene sulla base di un sistema modulare, in modo che la loro destinazione, in caso di necessità, possa essere modificata senza difficoltà. La base del modulo è data dalle dimensioni di un'aula normale.

9. Opere d'arte.

1. È opportuno curare anche l'abbellimento degli edifici scolastici mediante l'inserimento di opere d'arte negli edifici scolastici. Le opere d'arte vanno realizzate d'intesa con il progettista. La spesa relativa si mantiene nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia - ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 17 giugno 1995, n. 6. Nelle decisioni relative alla realizzazione «dell'abbellimento artistico» vanno coinvolti anche gli utenti della scuola (alunni e alunne nonché insegnanti).

Capo II

LA STRUTTURA SCOLASTICA

Sezione I

ARRIERE ARCHITETTONICHE

10. Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

1. Le norme della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 - «Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche» e del relativo regolamento d'esecuzione nella versione vigente trovano applicazione in particolar modo nell'edilizia scolastica.

Sezione II

LA SISTEMAZIONE ESTERNA

11. L'area: dimensioni e disposizione.

1. Per la pianificazione urbanistica viene assunto un parametro dimensionale indicativo dell'area pari a 25,00 m² per bambino/bambina di scuola dell'infanzia ed a 20,00 m² per alunno/alunna.

2. Questa superficie necessaria è suddivisa come segue in:

a) superficie edificata;

b) superficie per la ricreazione all'aperto;

c) superficie per i percorsi esterni.

3. Per superficie edificata si intende quella destinata alla costruzione dell'edificio scolastico, compresi gli edifici di pertinenza e la palestra.

4. La superficie per la ricreazione all'aperto è costituita dal cortile nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico, nel quale gli alunni si intrattengono durante la pausa tra le lezioni. Cortili interni e terrazze possono essere compresi nel calcolo, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia. Le dimensioni delle superfici per la ricreazione sono le seguenti:

a) per le scuole dell'infanzia: 9,00 m² per bambino/bambina;

b) per le scuole elementari: 5,00 m² per alunno/alunna;

c) per le scuole medie: 5,00 m² per alunno/alunna;

d) per le scuole medie superiori: 4,00 m² per alunno/alunna.



5. Nella superficie per i percorsi di 3,00 m² per alunno/alunna sono compresi i parcheggi per le autovetture, per le biciclette e per le motociclette e le fermate per gli scuolabus.

6. Come parametro indicativo per il numero dei parcheggi riservati ad autovetture si assume:

a) per le scuole dell'infanzia ed elementari 1 posto macchina per ogni sezione o aula normale;

b) per le scuole medie inferiori e superiori 2 posti macchina per ogni aula normale;

7. I parametri di cui al comma 6 possono essere derogati se:

a) ad una distanza accettabile sono disponibili parcheggi pubblici, anche sotterranei o multi piani;

b) le aree per le attività sportive all'aperto non sono situate nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico, ma ad una distanza accettabile e queste sono dotate di propri parcheggi.

8. Per le scuole dell'infanzia i valori minimi per la superficie edificata, per gli spazi di gioco e per i percorsi sono quelli riferiti a tre sezioni.

12. *Sistemazione delle aree per il gioco e per la ricreazione all'aperto.*

1. Le dimensioni, la dotazione e la recinzione delle aree per la ricreazione sono rapportate all'età di alunni e alunne. Esse sono realizzate ai sensi delle relative norme tecniche vigenti (UNI, UNI-EN).

2. Nei complessi scolastici che ospitano diversi tipi di scuole, le aree per la ricreazione devono essere suddivise tra le diverse scuole ed essere comunque bene individuabili.

3. Gli spazi per il gioco e per la ricreazione devono essere il più possibile soleggiati e separati visivamente e funzionalmente dalle strade.

4. Affinché gli spazi per il gioco e la ricreazione siano utilizzabili anche al di fuori dell'orario scolastico, essi devono essere facilmente accessibili.

5. Per la realizzazione di zone protette dal sole vanno piantati alberi a latifolia in numero sufficiente.

6. Ogni cortile per il gioco e la ricreazione dispone delle seguenti dotazioni di base:

a) piazzale con pavimento adatto ad ogni condizione meteorologica;

b) prato per i giochi dotato di attrezzature adatte per scuole dell'infanzia e scuole elementari; nella scuola dell'infanzia il terreno va modellato, dispone di un'altalena e di un impianto di gioco con sabbia e va realizzato con materiali naturali;

c) numero sufficiente di posti a sedere;

d) contenitori per rifiuti sufficienti per dimensione e numero;

e) lungo il perimetro dell'area uno spazio verde con specie diverse, adatte alla località e non velenose;

f) fontana con acqua potabile e punto di presa d'acqua;

g) uno o più spazi in cui alunni e alunne possano svolgere attività creative.

7. Nella sistemazione dei cortili per la ricreazione vanno coinvolti anche alunni e alunne, genitori e insegnanti.

8. Non possono essere utilizzate pavimentazioni pericolose, come ad esempio asfalto grezzo, ghiaia con pezzatura grossa, pavimentazioni in pietra con spigoli vivi o lastre in graniglia lavata che, nel caso di umidità o di gelo, risultano particolarmente sdruciolevoli;

9. Per le aree destinate ai giochi con la palla sono consigliati erba naturale, tappeto di fibre sintetiche, terra battuta, pavimentazioni con strato sintetico per lo sport.

13. *Percorsi per il traffico veicolare nonché parcheggi per biciclette ed autovetture.*

1. L'accesso dei veicoli per le forniture non deve recare disturbo ai cortili per il gioco e la ricreazione. Nel caso di edifici scolastici dotati di mensa, si deve aver riguardo affinché le forniture per la cucina possano avvenire in modo diretto e privo di pericoli per alunni e alunne.

2. L'edificio deve essere facilmente raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.

3. I parcheggi devono essere posti lungo il perimetro, nelle vicinanze della strada di accesso e non lungo il fronte delle aule.

4. In orari liberi da attività scolastiche i parcheggi possono essere destinati anche ad un utilizzo pubblico.

5. Se le condizioni lo richiedono e nei casi in cui sia prevedibile un regolare e notevole afflusso di biciclette, deve essere previsto il ricovero, coperto almeno per la metà, per un numero sufficiente di biciclette e motociclette.

6. In ogni caso vanno mantenute sgombrare le vie di fuga e gli accessi al luogo di raccolta.

14. *Impianti per attività sportive all'aperto.*

1. La superficie per le attività sportive all'aperto è destinata all'educazione fisica degli alunni. Tale superficie ha, secondo il tipo di scuola, le seguenti dimensioni per alunno alunna:

a) per la scuola elementare e media inferiore 8 m²;

b) per la scuola media superiore 10 m².

2. Tale superficie può essere ridotta o non realizzata nei seguenti casi:

a) se ad una distanza accettabile dalla scuola esiste, o è previsto dal piano urbanistico, un impianto sportivo utilizzabile anche da parte degli alunni/delle alunne. La disposizione si applica anche per gli impianti sportivi di altre scuole che non risultino completamente utilizzati;

b) se, a causa della conformazione del terreno, non è possibile destinare a tale scopo una superficie adeguata;

c) se debitamente motivato nel progetto. In questo caso deve essere acquisito il parere del comitato tecnico provinciale.

3. Per l'educazione fisica all'aperto vanno previsti i seguenti impianti:

a) Per la scuola elementare:

2 corsie per la corsa, lunghe almeno 60 m e con il tratto di decelerazione;

campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis).

b) Per la scuola media inferiore:

4 o 6 corsie per la corsa, lunghe 100 m, più gli spazi per la partenza e il tratto di decelerazione;

attrezzature per il salto in alto ed in lungo;

un campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis).

c) Per la scuola media superiore:

4 o 6 corsie per la corsa, lunghe 100 m, più gli spazi per la partenza e il tratto di decelerazione;

attrezzature per il salto in alto e in lungo e per le specialità di lancio;

un campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis).

4. Nella progettazione e realizzazione delle citate aree per attività sportive all'aperto, vanno impiegati materiali idonei al fine di permettere una manutenzione semplice ed economica. La loro idoneità va garantita anche sotto l'aspetto della sicurezza.

5. Nel caso di pavimentazioni in materiale plastico, vanno impiegati prodotti non tossici e non inquinanti. Per le corsie per la corsa va prevista una pavimentazione resistente ad ogni condizione climatica.

6. I campi di gioco vanno orientati in direzione nord-sud.

Sezione III


L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI

15. *Programma planivolumetrico della scuola.*

1. Il programma planivolumetrico di una scuola viene sviluppato in base al progetto organizzativo di cui all'art. 104. Il progetto pedagogico ed i dati statistici di sviluppo della scuola devono affluire in tale programma. I programmi-tipo contenuti negli allegati A e B forniscono i dati di riferimento.

2. Le dimensioni delle superfici indicate negli articoli seguenti hanno valore indicativo.

3. I valori delle superfici indicati nel presente regolamento possono essere applicati in modo flessibile qualora sussistano ragioni pedago-



giche particolari. Tali ragioni devono trovare riscontro nella normativa provinciale per la definizione dei programmi scolastici. In questi casi va acquisito anche il parere dell'intendente scolastico competente oppure del direttore/della direttrice della Ripartizione per la formazione professionale.

16. Aule didattiche.

1. Le aule didattiche sono destinate alle lezioni teoriche e pratiche.

2. Si distinguono in:

- a) aule normali con una dotazione di base;
- b) aule speciali con dotazioni particolari;
- c) laboratori didattici;
- d) locali per piccoli gruppi ed aule di sostegno.

3. La disposizione e l'arredamento delle aule didattiche contribuiscono a creare un gradevole clima di lavoro e rendono possibile l'insegnamento con metodologie didattiche moderne e flessibili.

4. Tutte le aule vanno illuminate con luce naturale.

5. Vanno evitati un surriscaldamento degli ambienti e l'abbagliamento da parte dei raggi solari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 69 e 71 del presente regolamento.

6. Le aule vanno sufficientemente isolate acusticamente tra loro e nei confronti dei percorsi e dei corridoi, ai sensi dell'art. 79.

17. Dotazione di base delle aule normali.

1. In ogni aula normale è prevista la seguente dotazione di base:

- a) una lavagna a parete, regolabile in altezza e antiriflesso;
- b) uno schermo per proiezioni (inclinabile e orientabile);
- c) una superficie espositiva (pannello o superficie a muro adatta al fissaggio di disegni).

2. Vanno scelti tipi di tavoli e sedie che non provochino danni alla salute, come danni alla postura, e che non causino affaticamento. Tali arredi devono essere adatti alle diverse stature di alunni e alunne e devono permettere differenti posizioni di seduta.

3. Essi devono essere inoltre facilmente pulibili e non avere elementi che possano ferire. La superficie del piano dei tavoli è chiara ed opaca.

4. L'allestimento delle aule didattiche è flessibile e rende possibili differenti metodologie di insegnamento e di apprendimento.

18. Altezza degli ambienti.

1. L'altezza delle aule è di 3,00 m; nel caso di solai inclinati, aule a gradoni o nicchie, l'altezza minima è di 2,40 m.

2. Nelle scuole dell'infanzia, l'altezza di tutte le aule di soggiorno può essere ridotta da 3,00 a 2,70 m.

19. Superfici utili delle aule in generale.

1. Per la redazione del programma planivolumetrico di cui all'art. 106 le dimensioni dei locali vengono determinate in base al progetto pedagogico ed in base ai valori indicativi previsti negli articoli successivi. Il totale delle superfici utili non può essere superato.

2. Per il conteggio del totale delle superfici utili delle aule si applicano i seguenti valori indicativi:

- a) per la scuola elementare: 4,50 m² per alunno/alunna;
- b) per la scuola media inferiore: 4,50 m² per alunno/alunna;
- c) per la scuola media superiore: 4,60 m² per alunno/alunna;
- d) in caso di necessità adeguatamente motivata i valori indicativi di cui sopra possono essere aumentati del 10%.

3. Per le scuole con un numero ridotto di alunni e alunne il dimensionamento è il seguente:

- a) 3,50 m² per alunno/alunna per le aule e per le aule di sostegno e
- b) si aggiungono, fino a ulteriori 400,00 m² di superficie utile per ogni serie (15 classi) per le aule speciali.

4. Le scuole elementari fino a 10 classi e le scuole medie inferiori fino a 9 classi, vanno raggruppate in un unico edificio per un utilizzo più intensivo degli spazi.

5. Le dimensioni delle aule in generale vanno determinate sulla base del progetto pedagogico della scuola.

20. Aule normali con una dotazione di base.

1. Per la normale attività didattica e di studio è prevista un'aula propria per ogni classe costituita ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

2. Le superfici utili delle aule normali vengono calcolate in base al numero di alunni e alunne ed in applicazione dei seguenti valori indicativi:

- a) per le scuole elementari (escluse le scuole pluriclassi) 2,70 m² per alunno/alunna;
- b) per le scuole medie inferiori 2,40 m² per alunno/alunna;
- c) per le scuole medie superiori 2,40 m² per alunno/alunna.

3. La superficie utile delle aule commisurata in base al numero di alunni e alunne (ai sensi dell'art. 8, comma 3) è compresa tra 43,00 m² e 72,00 m².

21. Laboratori didattici, locali per piccoli gruppi ed aule di sostegno.

1. Per lo svolgimento di attività individuali o di piccoli gruppi vanno previsti appositi locali delle seguenti misure:

- a) 0,80 m² per alunno/alunna nelle scuole elementari;
- b) 0,30 m² per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori e nelle scuole medie superiori.

2. I locali previsti per tali attività rispondono a criteri di flessibilità in modo da potere rispondere alle diverse esigenze delle attività stesse.

3. Le superfici dei locali destinati alle attività di singole persone o di piccoli gruppi comprendono anche i locali sotto elencati, a condizione che questi siano disponibili ed idonei:

- a) la biblioteca (limitatamente alla superficie destinata alle attività individuali o di piccoli gruppi);
- b) locale media;
- c) sala pluriuso;
- d) aula di disegno;
- e) aula di musica;
- f) altri locali da lavoro.

22. Locali per i gruppi e locali per le diverse attività nelle scuole dell'infanzia.

1. Nella progettazione va posta attenzione affinché ogni sezione costituisca un'unità all'interno di una comunità più grande. Le singole sezioni vanno sufficientemente separate sia dal punto di vista funzionale che da quelli visivo ed acustico.

2. I locali devono essere allestibili in modo flessibile.

3. La zona di ingresso rappresenta anche un luogo d'incontro e di svolgimento di attività comuni.

4. Un collegamento diretto con gli spazi di gioco all'aperto è consentito solo attraverso una superficie pavimentata.

5. Per il calcolo della superficie utile totale dei locali considerati nel presente articolo è previsto un valore indicativo di 7,90 m² per bambino/bambina. I servizi igienici per i bambini e le bambine sono compresi in questo valore.

6. Il locale per il movimento deve avere spazio sufficiente per la sistemazione dei materassini e relativi accessori e va previsto anche un armadio a muro.

23. Aule speciali.

1. Per le materie d'insegnamento che prevedono esercitazioni pratiche, sono da prevedere proprie aule speciali con locali accessori. Le aule speciali vanno allestite in modo tale da consentire l'utilizzo delle moderne tecnologie.

2. Se le aule speciali previste per le singole materie non vengono completamente utilizzate, esse vanno allestite per un uso polivalente, in modo tale da consentire l'insegnamento di materie affini.

3. Va prevista la realizzazione di dispositivi per l'installazione fissa di apparecchi multimediali.

4. Va prevista la possibilità dell'oscuramento completo e la dotazione di uno schermo per proiezioni.

5. Ogni aula speciale va dotata, se necessario, di allacciamenti per acqua e gas.

6. Le materie relative a discipline affini sono raggruppate in un unico settore. Vanno previsti locali accessori in numero sufficiente.

7. Le aule speciali devono essere raggiungibili attraverso un collegamento diretto dalle aule di raccolta dei materiali e di preparazione.



8. Si considerano aule speciali le aule per le seguenti materie:

- a) fisica, chimica e scienze naturali;
- b) informatica;
- c) disegno;
- d) musica;
- e) educazione tecnica e lavoro manuale;
- f) economia domestica;
- g) altre materie della formazione professionale.

9. Le aule per l'insegnamento teorico e per le esercitazioni vanno arredate con tavoli da sperimentazione per gli insegnanti; le aule per le esercitazioni vanno arredate con banchi di lavoro adatti per alunni e alunne.

24. *Superfici utili delle aule speciali e dei relativi locali di servizio.*

1. Le superfici utili delle aule speciali si orientano in base a tipo, qualità e dimensioni dell'arredamento e delle attrezzature secondo il numero di alunni/alunne per classe ai sensi dell'art. 8, comma 3, eccetto le scuole medie superiori, per le quali il computo delle superfici utili viene fatto con un numero medio di 25 alunni/alunne per ogni classe. La superficie utile è compresa tra 60,00 m² e 120,00 m².

2. Per il computo delle superfici utili delle aule speciali, escluse le aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e di formazione professionale di cui all'art. 29, valgono i seguenti valori indicativi:

- a) 1,00 m² per alunno/alunna nelle scuole elementari;
- b) 1,80 m² per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori;
- c) 1,90 m² per alunno/alunna nelle scuole medie superiori.

3. I valori indicativi di cui sopra non sono vincolanti e vanno adattati, caso per caso, alle effettive necessità delle singole materie in base al tipo di scuola.

4. Per le materie di insegnamento fisica, scienze naturali, educazione tecnica, lavoro manuale, disegno nonché per l'educazione artistica e per materie simili sono previsti locali di servizio. Vanno previsti locali per la preparazione, il deposito e la conservazione di materiali didattici e di consumo.

5. La superficie utile minima dei locali di servizio è di 20,00 m².

25. *Aule di disegno.*

1. Le aule di disegno e, per le scuole medie inferiori, anche le aule per l'educazione artistica vanno orientate a nord oppure l'incidenza della luce deve essere zenitale.

2. In ogni aula va installato un lavabo grande e profondo dotato di sgocciolatoio.

3. Vanno previste sufficienti superfici di appoggio per il deposito di materiale ed opere.

26. *Laboratori.*

1. I laboratori vanno disposti in modo tale da non arrecare disturbo alle altre lezioni a causa del rumore prodotto dalle lavorazioni e preferibilmente localizzati al piano terra. Il settore dei laboratori deve poter essere suddiviso in funzione delle diverse tecniche e del diverso tipo di materiali impiegati. Per motivi di sicurezza, nei laboratori va previsto un ulteriore locale per macchine ed attrezzi utilizzati esclusivamente dall'insegnante per la preparazione delle lezioni (taglio di materiali, realizzazione di congegni e modelli dimostrativi).

27. *Aule per il lavoro manuale.*

1. Nelle aule per il lavoro manuale va installato un lavandino ed un vuotatoio e va inoltre previsto un locale accessorio.

2. Le aule per le lezioni di lavoro manuale e per l'economia domestica vanno possibilmente raggruppate nella stessa zona.

28. *Aule di musica.*

1. Nelle scuole medie inferiori e superiori con indirizzo musicale vengono impartite lezioni di musica, sia individuali che per piccoli e grandi gruppi, in forma di lezioni di teoria e strumentali.

2. A seconda dell'indirizzo di studio sono previste le seguenti aule speciali:

- a) locali per l'insegnamento individuale e per gruppi fino a 4 alunni/alunne, ove vengono insegnati i diversi strumenti;
- b) locali per l'insegnamento strumentale per gruppi da 5 a 15 alunni/alunne.

Per i locali di cui alle lettere a) e b) è richiesta solo un'acustica degli spazi generica e non specifica strumentale;

c) aula per l'insegnamento delle percussioni;

d) aula per il canto, il teatro musicale e la danza, l'orchestra di strumenti a fiato e d'archi, big band ed altri ensemble o simili.

Per le aule di cui alle lettere c) e d) si richiedono specifiche soluzioni tecniche per l'isolamento acustico e l'acustica degli spazi.

3. Va previsto un magazzino per gli strumenti musicali e per le partiture. Questa superficie può essere ripartita anche su più locali, che devono essere facilmente raggiungibili dalle aule speciali.

4. Per quanto riguarda la disposizione, le dimensioni e la forma delle aule, trovano applicazione le norme vigenti per le scuole di musica. Lo stesso vale per le caratteristiche delle superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, per la distribuzione delle superfici riflettenti ed assorbenti, per l'allestimento dei locali e per le raccomandazioni sull'isolamento acustico.

29. *Aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e nelle scuole di formazione professionale.*

1. Dimensioni, forma ed attrezzature delle aule speciali negli istituti tecnici e professionali e nelle scuole di formazione professionale, quali le officine, i laboratori e le aule per le costruzioni, corrispondono alle esigenze delle singole materie ovvero dei singoli settori professionali. Vanno inoltre previste anche le necessarie aule di preparazione. Le aule speciali sono in collegamento diretto con le aule di preparazione.

2. Le aule attrezzate con macchinari pesanti sono ubicate possibilmente al piano terra. Vanno previsti idonei accessi ed aperture per il trasporto di macchine di grandi dimensioni; si deve prestare particolare attenzione alla protezione degli ambienti adiacenti contro la trasmissione di vibrazioni e rumori.

3. Vanno installate tubazioni per aria compressa, gas e acqua.

4. In base alle esigenze di ciascuna disciplina sono previsti i seguenti locali con un dimensionamento adeguato:

- a) magazzini per diversi materiali, distinti per l'utilizzo professionale;
- b) magazzini per i gas all'esterno dell'edificio;
- c) magazzini per il deposito temporaneo di materiali riutilizzabili e di sostanze e liquidi usati.

5. Particolare attenzione va prestata al trasporto di materiali o attrezzature particolarmente pesanti ed ingombranti.

30. *Locali per l'insegnamento dell'economia domestica.*

1. Per l'insegnamento dell'economia domestica sono da predisporre locali quali una cucina didattica, una sala per la preparazione, una dispensa, un ripostiglio, una sala da pranzo, un locale per le stoviglie ed un locale per il lavoro domestico. I locali per l'economia domestica vanno disposti in modo tale da rendere possibile il lavoro di gruppo:

a) la cucina didattica va disposta e ventilata in modo tale da non arrecare disturbo agli altri ambienti a causa degli odori. Essa viene attrezzata per gruppi di lavoro con fornelli, tavoli, lavandini con piani di appoggio e scarichi per l'acqua sporca;

b) vanno previste, sia in cucina che nella sala per la preparazione e nella dispensa, prese elettriche per piccoli elettrodomestici sulle postazioni di lavoro, per frigoriferi e congelatori, nonché per lavastoviglie;

c) nel locale dedicato ai lavori domestici vanno installati lavelli con piani di appoggio e scarichi per l'acqua sporca per almeno quattro gruppi di lavoro, nonché le prese necessarie per lavatrici, asciugatrici e stiratrici.


2. Le superfici utili si orientano in base all'utilizzo, alla necessità ed al numero medio di alunni e alunne dei gruppi.

31. *Locali per l'amministrazione.*

1. A seconda delle dimensioni della relativa scuola vanno previsti i locali per l'amministrazione sotto elencati, nel rispetto delle indicazioni dell'allegato A - Tabella A7.

2. Fanno parte dei locali per l'amministrazione:

- a) la direzione;
- b) l'ufficio per il docente fiduciario/la docente fiduciaria;
- c) la segreteria;
- d) la sala insegnanti;
- e) l'aula o le aule per i sussidi didattici;
- f) la sala o le sale per le udienze;
- g) la sala riunioni;



- h) il locale di servizio per il custode e per i bidelli;
- i) l'archivio;
- j) il magazzino per la conservazione dei libri di testo in comodato;
- k) il locale per il server;
- l) il locale per la fotocopiatrice e per le attrezzature tecniche dell'amministrazione.

3. Per il computo complessivo della superficie utile si applica il valore indicativo di circa 0,70 m2 per alunno/alunna.

32. *Direzione, ufficio del docente fiduciario/della docente fiduciaria e segreteria.*

1. In base all'allegato A - Tabella A8, la direzione e la segreteria sono previste solo qualora il programma planivolumetrico lo richieda.

2. La direzione consiste in un locale per il dirigente scolastico/la dirigente scolastica nonché in un locale per il sostituto/la sostituta. Il totale della superficie è di 40,00 m2.

3. La segreteria va suddivisa in due o più locali direttamente collegati tra di loro, e cioè un locale per il segretario/la segretaria della scuola ed uno o più locali per gli assistenti/le assistenti di segreteria, nonché per l'assistente tecnico. Il locale per il segretario/la segretaria della scuola ha una superficie utile di 20,00 m2, mentre l'altro locale o gli altri locali hanno una superficie utile di 15,00 m2 per ogni posto in organico.

4. La direzione e la segreteria formano un'unità funzionale e sono in collegamento diretto con la zona d'ingresso. Vanno inoltre collegate tra di loro.

5. Nei plessi scolastici e nelle sezioni distaccate va previsto un apposito locale con una superficie compresa tra i 12,00 ed i 15,00 m2 per il docente fiduciario/la docente fiduciaria.

6. Nelle scuole dell'infanzia va previsto un ufficio, ubicato nella zona dell'ingresso.

33. *Sala insegnanti.*

1. La sala insegnanti è utilizzata come luogo di ritrovo, di lavoro e di riunione degli insegnanti.

2. Va previsto un guardaroba con lavandino e la possibilità di preparare bevande calde. Per queste finalità, può essere previsto un angolo cottura; nelle scuole grandi può essere prevista una piccola cucina.

3. La sala insegnanti si trova possibilmente nelle vicinanze dei locali per l'amministrazione e della biblioteca ed è eventualmente suddivisibile.

4. La superficie utile minima della sala insegnanti è di 60,00 m2.

5. Nella sala insegnanti vanno allestite anche postazioni di lavoro singole per almeno 1/4 degli insegnanti.

6. Nelle scuole piccole vanno previste almeno 2 postazioni di lavoro. Nell'edificio vanno inoltre previste ulteriori postazioni di lavoro utilizzabili dagli insegnanti.

7. Nelle scuole dell'infanzia va prevista una sala riunioni per il lavoro di gruppo specialistico e per i colloqui con i genitori. Nelle scuole dell'infanzia fino a tre sezioni è possibile integrare questa sala nell'ufficio.

8. Nelle scuole dell'infanzia va previsto un locale per il personale, utilizzabile in modo polivalente per l'amministrazione, per i colloqui e per il ritrovo del personale. Il locale deve trovarsi possibilmente in prossimità dell'ingresso e va collegato in modo ottimale con il settore dei locali per i gruppi.

34. *Locali per il deposito di sussidi didattici.*

1. Vanno previsti locali idonei per la conservazione dei sussidi didattici.

2. Questi locali vanno localizzati in zone facilmente raggiungibili dal personale insegnante e dagli alunni.

35. *Sala per le udienze.*

1. Nelle scuole vanno previsti uno o più locali per le udienze riservate ai colloqui individuali fra genitori, alunni/alunne ed insegnanti. La superficie utile è di 12,00 m2.

36. *Sala riunioni.*

1. Nelle scuole di medie e grandi dimensioni va prevista inoltre una sala per riunioni con una superficie utile di 60,00 m2.

37. *Locale di servizio per il custode e per i bidelli.*

1. Il locale di servizio per il custode e per i bidelli va collocato in prossimità e con visuale sull'ingresso principale. In tale locale si trovano anche i quadri dell'impianto centralizzato dell'orologio, dell'impianto di rivelazione incendio e dell'impianto citofonico, nonché dei diversi impianti d'allarme e di altri dispositivi di regolazione. In questo locale va garantita l'illuminazione naturale.

38. *Locale per il server e per le fotocopie nonché per attrezzature tecniche dell'amministrazione.*

1. Il server va collocato in un locale ad esso dedicato. Va previsto un locale per l'attrezzatura tecnica dell'amministrazione nonché per una fotocopiatrice grande. Questo locale deve disporre di una adeguata ventilazione.

39. *Archivio.*

1. I locali per l'archivio vengono dimensionati in relazione al tipo e alla grandezza della scuola. La superficie utile minima è di 20,00 m2. Anche nelle scuole dell'infanzia vanno previsti sia l'archivio che i necessari ripostigli.

40. *Deposito per i libri di testo.*

1. Nelle scuole di grandi dimensioni va previsto un deposito per i libri di testo in comodato e per le giacenze separate della biblioteca. Tale locale va dimensionato in relazione al tipo e alla grandezza della scuola, con una superficie utile massima di 50,00 m2.

41. *Spazi e locali comuni.*

1. Fanno parte degli spazi e dei locali comuni:

- a) la biblioteca scolastica multimediale;
- b) i locali per i media;
- c) l'aula magna;
- d) la mensa;
- e) gli impianti sportivi (palestra) con i locali di servizio.

42. *Biblioteca scolastica multimediale.*

1. La biblioteca scolastica multimediale è utilizzata da alunni e alunne e dagli insegnanti come centro di informazione, di lettura, di studio, di documentazione culturale e di comunicazione. In essa vengono messi a disposizione libri, giornali e riviste, materiale didattico, supporti elettronici ed altro materiale di informazione nonché mezzi audiovisivi.

2. La biblioteca scolastica multimediale offre:

a) un'esposizione visibile e liberamente consultabile del materiale esistente. Nelle scuole elementari e medie inferiori questa consiste in 10-15 libri/media per alunno/alunna e per insegnante e nelle scuole medie superiori in 15-20 libri/media per alunno/alunna e per insegnante;

b) posti di lettura e postazioni di lavoro per almeno 25 alunni/alunne nelle scuole fino a 15 classi e per almeno 50 alunni/alunne nelle scuole con più di 15 classi. Ogni postazione di lavoro va dotata di allacciamento per PC;

c) un numero adeguato di postazioni di lavoro informatiche - IT;

d) OPAC's (catalogo elettronico di biblioteca);

e) zone di presentazione;

f) spazio per la distribuzione;

g) spazi appositi per l'invito alla lettura e confortevoli posti a sedere;


h) la possibilità di svolgere lezione in biblioteca, rendendo possibili diverse forme d'insegnamento e di lavoro. Per queste finalità è necessario un arredamento flessibile.

3. La biblioteca va collocata lungo il percorso principale utilizzato da alunni e alunne, preferibilmente al piano terra; è facilmente raggiungibile ed in una posizione centrale.

4. La biblioteca serve possibilmente anche per finalità extrascolastiche.

5. Per la biblioteca multimediale sono previste le seguenti superfici utili:

a) nelle scuole elementari con meno di 5 classi ed in altre scuole piccole la biblioteca può essere sistemata nella sala professori oppure in una delle aule didattiche, garantendo una superficie utile minima di 50,00 m2; in alternativa ed in casi particolari può essere utilizzata la biblioteca pubblica locale, se facilmente raggiungibile;



b) nelle scuole con meno di 10 classi la superficie utile minima per il locale destinato a biblioteca è di 50,00 m²;

c) nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori con 10 e più classi è prevista una superficie utile minima di 0,60 m² per alunno/alunna.

6. Qualora all'interno della biblioteca scolastica sia collocata anche la biblioteca pubblica locale (la cosiddetta biblioteca combinata) è necessario prevedere ulteriori superfici utili da destinare ad uso extrascolastico. Tali superfici ammontano a 30,00 m² per ogni 1000 unità di media da contenere ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1996, n. 13 «Regolamento per le biblioteche pubbliche».

43. Locale per i media.

1. Nelle grandi scuole va previsto un locale per i media, completamente oscurabile.

2. Le dimensioni delle superfici utili variano da 60,00 fino a 100,00 m² in proporzione al numero medio di alunni/alunne per classe della relativa scuola.

3. Nelle scuole dove non è prevista un'aula magna, la sala per i media può essere di dimensioni maggiori.

44. Aula magna.

1. Qualora nelle vicinanze non sia disponibile un'aula magna, nelle scuole di cui all'art. 8 ed ai sensi dell'allegato A - tabella A6, può essere prevista un'aula magna per manifestazioni scolastiche.

2. L'aula magna è possibilmente suddivisibile.

3. La superficie utile è di 0,80 m² per alunno/alunna.

4. Sono consentite superfici utili più grandi qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) nelle vicinanze della scuola non esiste una sala destinata ad uso pubblico, che sia idonea anche per usi scolastici;

b) l'aula magna viene utilizzata anche da altre scuole;

c) l'aula magna viene utilizzata anche per manifestazioni pubbliche.

5. Va prevista l'installazione di sistemi multimediali.

6. La palestra può essere presa in considerazione in sostituzione dell'aula magna. In tal caso vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

a) vanno soddisfatti i requisiti di carattere acustico;

b) la pavimentazione per uso sportivo va protetta in modo adeguato.

45. Mensa.

1. L'autorità competente stabilisce all'avvio della progettazione se nell'edificio debba essere realizzata una mensa scolastica con o senza cucina. Una mensa scolastica può essere realizzata anche a beneficio di più scuole vicine. La mensa permette l'utilizzo flessibile, in caso di necessità anche per altre attività e soprattutto come luogo di soggiorno.

2. Qualora sia ritenuta necessaria una mensa con cucina, vanno previsti i seguenti ulteriori locali:

a) locale per la preparazione;

b) dispensa con cella frigorifera oppure con frigoriferi;

c) locale per il lavaggio delle stoviglie;

d) sala da pranzo e spogliatoio per il personale dotato di WC e doccia;

e) un locale con lavabi per gli alunni.

3. Le forniture per la cucina avvengono attraverso un accesso proprio.

4. La dimensione della superficie utile della sala da pranzo, inclusi i locali di servizio, è di 1,40 m² per alunno/alunna in doppio turno.

5. La superficie utile della cucina con i locali di servizio è di 0,70 m² per alunno/alunna in doppio turno.

6. In ogni scuola dell'infanzia deve essere prevista una propria cucina, se non ne esiste una nelle immediate vicinanze. Il pranzo viene servito nel locale di gruppo. La superficie utile minima è di 40,00 m², locali di servizio compresi.

7. Nelle scuole medie superiori può essere previsto uno spazio per la preparazione di bevande e merende, qualora non esista una mensa oppure qualora questa non sia idonea a tale scopo.

8. La superficie utile va dimensionata in base alla grandezza della scuola interessata nonché alle necessità poste dall'eventuale utilizzo extrascolastico.

46. Impianti sportivi.

1. Gli impianti sportivi vanno dislocati possibilmente all'interno dell'area della scuola o nelle immediate vicinanze della scuola stessa.

2. La palestra può essere integrata nell'edificio scolastico o realizzata come edificio a sé stante.

3. Per l'utilizzo extrascolastico va previsto un ulteriore accesso direttamente dall'esterno, nonché la possibilità di chiusura degli accessi agli altri locali scolastici.

4. La tipologia della palestra è descritta nella tabella B1 dell'allegato B:

a) palestra per la ginnastica PG;

b) palestra piccola PP;

c) palestra normale PN;

d) palestra per lo sport PS.

5. Le dimensioni della palestra vanno progettate in funzione del tipo di scuola e del numero delle classi ai sensi della tabella B2 dell'allegato B. Per istituti comprensivi di più ordini di scuole la palestra va dimensionata in base al numero complessivo delle classi. Il parametro di riferimento è quello della scuola di grado più elevato.

6. Oltre alla palestra va previsto un ulteriore locale per particolari attività, come ad esempio allenamento di mantenimento, allenamento con pesi, balletto e simili. La superficie utile varia da 30,00 a 40,00 m².

47. Spogliatoi.

1. Per ogni palestra va previsto un numero sufficiente di spogliatoi separati per sesso. Nella progettazione va posta attenzione ad una netta separazione tra le zone percorribili con calzature normali (corridoio sporco) da quelle percorribili con scarpe da ginnastica (corridoio pulito).

2. Lo spogliatoio per gli alunni/le alunne comprende, in relazione al loro numero per classe come previsto all'art. 8, comma 3:

a) uno spogliatoio con panche della lunghezza di circa 12,00 m;

b) un lavatoio con 4-6 lavandini, 1 lavabo per piedi e 2-6 docce, con asciugacapelli in numero sufficiente;

c) due WC.

3. La superficie utile varia da 40,00 a 60,00 m².

4. Lo spogliatoio per insegnanti consiste in:

a) uno spogliatoio (stanza per l'insegnante);

b) un lavatoio con un lavandino, una doccia e un WC.

5. La superficie utile varia da 10,00 a 15,00 m².

6. Vanno realizzati spogliatoi ai sensi dell'art. 10, sia per alunni e alunne che per insegnanti diversamente abili.

7. Il fabbisogno di spogliatoi è in relazione alle dimensioni della palestra. Il numero degli spogliatoi è indicato nella tabella B3 dell'allegato B.

48. Locali per gli attrezzi.

1. I locali per gli attrezzi sono direttamente accessibili dalla palestra. Per gli impianti sportivi esterni va previsto un accesso direttamente dall'esterno ad uno dei locali per gli attrezzi.

2. Il fabbisogno delle superfici utili è descritto nella tabella B4 nell'allegato B.

3. Le porte dei locali per gli attrezzi hanno una luce d'apertura di 2,40 (larghezza) x 2,40 (altezza) m. Sono da preferire le serrande basculanti. Le cerniere delle porte devono essere incassate.

4. Nelle palestre multiple i locali per gli attrezzi sono accessibili da ogni singola unità.

49. Locale per il custode o la custode dell'impianto sportivo e locale per le pulizie.

1. Nelle palestre per lo sport va previsto un locale di soggiorno e servizio per il custode o la custode dell'impianto sportivo. Questo locale può servire anche come locale di servizio e guardaroba per il personale di pulizia della scuola, se ubicato in posizione favorevole all'interno del complesso scolastico.



2. Per gli attrezzi e per il materiale di pulizia va previsto un locale sufficientemente ampio e ventilato. Questo locale va attrezzato con un vuotatoio ed allacciamenti per le macchine di pulizia.

3. Nelle palestre normali è sufficiente un solo locale per le pulizie.

50. Locale per le strumentazioni di regia.

1. Nelle palestre per lo sport va previsto un locale per le strumentazioni di regia con visuale diretta sull'interno della palestra e, se possibile, direttamente da essa accessibile, dotato di un banco di comando per l'impianto luci della palestra, regolabile in 3 fasi, per l'impianto audio, per il cronometro ed il telefono. Inoltre vanno previsti gli allacciamenti per le riprese televisive.

51. Gallerie per gli spettatori e tribune.

1. Nelle palestre piccole e normali possono essere previste gallerie per gli spettatori. Nelle palestre per lo sport vanno previste tribune, che possono essere anche estraibili, nonché sufficienti WC per il pubblico.

52. Pareti paracolpi nelle palestre.

1. Nelle palestre e nelle palestre per lo sport vanno previste, quantomeno sulle testate, pareti paracolpi. Per quanto riguarda la sicurezza va posta particolare attenzione nella realizzazione di porte e portoni, di pareti divisorie e pareti laterali della palestra stessa.

53. Locale per il pronto soccorso.

1. Nelle immediate vicinanze delle palestre va allestito un locale per il pronto soccorso con un lettino. La superficie utile è di 6,00 m².

54. Illuminazione delle palestre.

1. Oltre alle direttive contenute nell'art. 73 riguardanti gli impianti elettrici sono prescritti i seguenti valori relativi all'illuminazione:

a) per l'insegnamento 450-600 lux;

b) per l'allenamento 600-1200 lux;

c) per le competizioni oltre 1200 lux, a seconda del tipo di sport.

2. In osservanza delle disposizioni dell'art. 73 va prevista un'illuminazione regolabile in modo graduale.

55. Servizi igienici.

1. I servizi igienici devono essere raggiungibili il più facilmente possibile.

2. I servizi igienici sono separati per sesso. Nelle scuole dell'infanzia i servizi igienici possono essere comuni. Va prevista una cabina WC per ogni aula normale o per ogni 25 alunni/alunne. Va inoltre previsto anche un orinatoio per ogni 20 maschi. Gli orinatoi non possono essere collocati nell'antibagno.

3. Per gli insegnanti vanno previsti WC separati ed antibagni separati per sesso, nel rapporto di una cabina WC ogni 10 insegnanti.

4. Anche nelle scuole dell'infanzia vanno previsti servizi igienici per adulti.

5. Ogni gruppo di WC dispone di un antibagno, nel quale sono collocati i lavatoi. Di norma è da prevedere un lavandino per WC. Le porte dei WC si aprono verso l'esterno.

6. I servizi igienici devono essere ben areggiati.

7. Nella progettazione dei servizi igienici vanno rispettate anche le disposizioni vigenti in materia di persone diversamente abili, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

8. Nelle scuole dell'infanzia va prevista una tazza ogni 5-8 bambini/bambine, dell'altezza di circa 30 cm. L'altezza delle pareti divisorie e delle porte deve essere di circa 1,40 m. Nel locale con i lavandini, che deve servire come antibagno e come passaggio verso le toilette, vanno previsti spazi sufficienti alle pareti per appendere gli asciugamani. Ogni 5-8 bambini/bambine va installato un lavandino posto ad una altezza idonea. Di norma vanno installati tre lavandini per ogni sezione. Va prevista anche una nicchia per la doccia. I servizi igienici sono dislocati nelle vicinanze del locale per le attività di gruppo e sono facilmente raggiungibili anche dall'area per i giochi.

9. Le porte delle cabine dei WC sono provviste del dispositivo per la protezione contro lo schiacciamento delle dita lungo lo spigolo di apertura e lungo lo spigolo laterale.

10. Va previsto un fasciatoio.

56. Guardaroba.

1. Il deposito degli abiti può essere realizzato come guardaroba centrale, di zona, di classe oppure di corridoio e va ben areggiato.

2. Tipi di guardaroba ammessi:

a) 0,15 ml di ganci appendiabiti per alunno/alunna;

b) armadietti singoli fino a 0,25 metri lineari per alunno/alunna.

3. Nelle scuole dell'infanzia il guardaroba va collocato in posizione separata rispetto all'aula ma ad essa collegato e posto nelle vicinanze dell'ingresso. Nel caso di più sezioni, va preferita una collocazione decentralizzata. Il guardaroba (anche nicchie nel corridoio) ha dimensioni tali da garantire per ogni bambino il deposito degli indumenti ed un posto a sedere delle dimensioni minime di 0,35 m.

4. È preferibile un guardaroba con idonei ganci appendiabiti a distanza appropriata con panca dell'altezza di 30,00 cm posta davanti e sottostanti scomparti per le scarpe.

57. Spogliatoio per il personale addetto alla pulizia.

1. Per il personale addetto alle pulizie è previsto uno spogliatoio dotato di prese elettriche e prese d'acqua, che nelle scuole piccole può essere utilizzato anche come locale per pulizia.

58. Locali per le pulizie.

1. Negli edifici scolastici di grandi dimensioni è previsto, ad ogni piano, un locale per le pulizie di dimensioni adeguate ed areggiato, con vuotatoio con acqua calda e fredda. Va realizzato un deposito per detersivi ed attrezzi.

2. Va prevista, ove necessario, una zona idonea e ventilata per la ricarica delle batterie di macchine ad attrezzature.

3. Nelle scuole dell'infanzia, nel locale per le pulizie vanno collocate una lavatrice ed un'asciugatrice in un ambiente ben ventilato.

59. Ripostigli.

1. In ogni scuola va previsto, possibilmente nello scantinato, un numero sufficiente di ripostigli.

2. La dimensione della superficie utile dipende dalla grandezza della scuola e varia tra i 40,00 ed i 100,00 m².

3. Nelle scuole dell'infanzia vanno previsti ripostigli per la conservazione di materiale di gioco e didattico.

4. La superficie utile per sezione è di circa 16,00 fino a 20,00 m².

5. Nel caso in cui la sala per la ricreazione venga utilizzata anche come aula magna, va previsto un deposito per le sedie nelle sue immediate vicinanze.

60. Accessi.

1. Il numero degli ingressi e delle uscite dipende dalle dimensioni della scuola e dai collegamenti esterni. È essenziale una facile individuazione degli accessi. Le scuole dell'infanzia ospitate all'interno di edifici polifunzionali dispongono di un proprio ingresso.

2. Gli ingressi principali sono provvisti di bussola. Le porte possono essere azionate automaticamente e vanno evitate le porte girevoli.

3. I corridoi sono realizzati nel rispetto delle norme per la sicurezza e delle norme antincendio vigenti. Trovano applicazione in materia le prescrizioni di cui al capo IV. Nei corridoi possono essere realizzate nicchie e postazioni di lavoro singole e per piccoli gruppi.

4. In ogni caso, vanno rispettate le norme vigenti a tutela delle persone diversamente abili, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

61. Sistema dei collegamenti interni.

1. All'interno dell'edificio il sistema dei percorsi è chiaro e ben visibile. La superficie dei percorsi non può superare la misura del 20% della superficie netta.

62. Corridoi.

1. La larghezza dei corridoi non può essere inferiore a 2,0 m. La larghezza dei corridoi dove non si trovano delle aule (corridoi secondari) può essere ridotta a 1,50 m. L'altezza di tutti i corridoi non può essere inferiore a 2,40 m.

2. I corridoi vanno strutturati in modo tale da potervi possibilmente realizzare nicchie e postazioni di lavoro singole e per piccoli gruppi.


63. Porte.

1. La larghezza utile di passaggio delle porte delle aule didattiche non può essere inferiore a 1,00 m.

2. Le porte delle aule normali e delle aule speciali vanno traslate verso l'interno con apertura verso l'esterno.

64. Scale.

1. Una scala principale deve, di norma, servire al massimo per il collegamento di 10 aule per piano.



2. Di norma, non sono ammesse le scale a chiocciola. Per ambienti non utilizzati da alunni/alunne (vani tecnici, locali di servizio, ecc.) tale tipologia di scala è ammessa, purché realizzata a regola d'arte e tenendo conto dei rischi legati all'utilizzo della scala stessa.

3. La lunghezza massima delle rampe può essere di 12 scalini. La profondità del pianerottolo deve essere 1,20 volte la larghezza delle scale. Le scale devono avere il seguente rapporto di pendenza: alzata degli scalini 16 cm, per le scuole dell'infanzia 12 cm; pedata degli scalini 30 cm. Le ringhiere devono avere una forma tale da escludere la possibilità di scivolarvi o arrampicarvi sopra. L'altezza delle ringhiere (misurata dallo spigolo anteriore dello scalino) deve essere almeno di 1,00 m. Lo stesso vale per i parapetti e per i davanzali. Nel caso di possibilità di caduta superiore a 12 m, tale altezza deve essere di almeno 1,10 metri. L'altezza dei corrimano è di 0,80-1,00 m. I corrimano devono essere previsti senza finali liberi.

65. Numero dei piani.

1. La scuola dell'infanzia non può essere più alta di 2 piani.

2. Le scuole elementari e medie inferiori non possono essere più alte di 4 piani.

3. Le scuole medie superiori e le scuole professionali non sono possibilmente più alte di 6 piani.

4. Sono possibili eccezioni, previo parere favorevole del comitato tecnico provinciale.

66. Ascensori.

1. Negli edifici a più piani va previsto un ascensore adatto al trasporto di persone diversamente abili.

2. Dimensioni della cabina dell'ascensore:

a) larghezza netta 137 cm;

b) profondità netta 150 cm;

c) larghezza netta porta 90 cm.

67. Abitazioni per insegnanti e per il custode.

1. Le abitazioni eventualmente necessarie sono conformi alla normativa in materia prevista per l'edilizia abitativa agevolata e vanno dotate di un ingresso indipendente.

2. Nelle scuole di montagna possono essere previste, se necessario, abitazioni per gli insegnanti.

Capo III

REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI

68. Illuminazione.

1. Al fine di garantire un'illuminazione sufficiente nelle aule didattiche, la superficie vetrata non può, di norma, essere inferiore ad 1/6 della superficie dell'aula, ad eccezione degli ambienti di grandi dimensioni. Nel caso di una profondità dell'aula didattica maggiore di 7,20 metri è necessaria una fonte di luce naturale aggiuntiva o la realizzazione di una corrispondente fonte di luce artificiale. L'altezza dei parapetti delle finestre, ad eccezione di quelle poste a piano terra e quelle affacciate su balconi o su terrazze pedonabili, è dimensionata in conformità all'art. 64, comma 3. Le dimensioni delle finestre sono contenute nei limiti imposti dalle esigenze statiche e funzionali. Tutte le parti delle finestre visibili dall'interno devono possibilmente essere di colore chiaro, al fine di evitare fastidiosi contrasti luminosi.

2. È possibile l'utilizzo di corti interne per la illuminazione e la ventilazione delle aule, se la loro larghezza è almeno pari all'altezza dell'edificio prospiciente.

3. Nelle scuole dell'infanzia la superficie delle finestre degli ambienti di soggiorno corrisponde ad almeno 1/6 della superficie utile, mentre nelle altre scuole ad almeno 1/10. La finestra va realizzata in modo tale che i bambini non urtino contro le ante aperte; lo spigolo inferiore va posto ad almeno 1,25 m dal pavimento. Sono preferibili finestre con apertura ad anta e ribalta con vetratura fissa nelle parti basse. Il parapetto non è, di norma, più alto di 0,65 m. Nei locali posti ai piani superiori, i parapetti hanno un'altezza di almeno 1,00 m e in caso di altezza di caduta superiore a 12 m, di almeno 1,10 m.

69. Protezione dai raggi solari.

1. Le finestre esposte all'irraggiamento solare, comprese quelle delle palestre, sono, di norma, provviste di dispositivo di protezione

dai raggi solari. Questo viene applicato all'esterno, deve essere mobile e ricopre tutta la superficie della finestra, permettendo il passaggio di una sufficiente quantità di luce naturale e una sufficiente ventilazione. Il sistema protettivo è inoltre resistente all'azione del vento.

2. Il frangisole è utilizzabile contemporaneamente quale sistema di oscuramento parziale nel corso delle lezioni che richiedono l'utilizzo di mezzi audiovisivi.

70. Oscuramento.

1. Ogni aula didattica è sufficientemente oscurabile. Nelle aule speciali per l'insegnamento della fisica, delle scienze naturali e delle materie tecniche, nelle aule da disegno e nei laboratori fotografici va prevista la possibilità di un oscuramento totale, azionabile elettricamente o manualmente.

2. Nelle scuole dell'infanzia le aule per i gruppi, per il riposo ed il movimento e le sale pluriuso sono oscurabili. Le sole tende interne non sono sufficienti.

71. Isolamento termico/accumulo del calore.

1. Isolamento invernale:

A garanzia di un efficace isolamento termico invernale l'edificio corrisponde come minimo ai requisiti previsti per la categoria «Casa Clima B». Questo requisito deve essere documentato già in fase di progettazione definitiva e confermato dopo la conclusione dei lavori sulla base delle opere effettivamente realizzate con dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori responsabile.

2. Isolamento estivo:

Il requisito dell'isolamento termico estivo e della capacità di accumulo termico della massa va documentato ai sensi delle relative norme in vigore. Nel caso in cui le caratteristiche costruttive non consentano un sufficiente isolamento termico estivo, va prevista una ventilazione naturale o meccanica quanto meno nei locali che vengono utilizzati nel periodo estivo. I requisiti del microclima all'interno dei locali vanno dettagliatamente documentati.

3. Dichiarazioni da produrre:

a) Per quanto concerne i costi di gestione, il progetto esecutivo contiene una relazione dettagliata sui costi attesi annualmente per i consumi energetici e gli oneri di manutenzione necessari per il riscaldamento invernale e l'eventuale raffrescamento estivo;

b) Nel primo periodo invernale successivo alla messa in funzione dell'edificio va eseguito un rilievo termografico almeno delle pareti esterne e della copertura; il rilievo va corredato da una relazione tecnica descrittiva.

72. Impianti di ventilazione.

1. Gli impianti di ventilazione sono generalmente necessari solo nei seguenti casi particolari:

a) se l'edificio è situato in una zona con traffico particolarmente elevato;

b) se l'edificio è situato in una zona con valori elevati di inquinamento dell'aria;

c) per locali situati in zone interne; è ammessa una localizzazione interna solo per quegli ambienti che vengono utilizzati da persone per un numero ridotto di ore alla settimana;

d) per locali che sono soggetti regolarmente a tempi di oscuramento superiori a venti minuti;

e) per l'asportazione dell'eccesso di calore nel caso di un alto livello di illuminazione;

f) in officine e in laboratori;


g) in aule e locali di soggiorno interrati;

h) in tutti gli altri casi nei quali, per motivi normativi igienico-sanitari o energetici si ritenga necessaria, opportuna o economicamente conveniente una ventilazione meccanica.

2. Gli impianti di ventilazione meccanica sono a bassa rumorosità e garantiscono la possibilità di regolazione e di utilizzo semplici ed efficaci.

3. Nella scelta degli impianti di ventilazione meccanica va posta particolare attenzione ad un efficace recupero del calore sensibile e latente. La scelta delle apparecchiature più adatte e degli scambiatori di calore viene effettuata in base alle valutazioni di convenienza economica da documentare e nel rispetto dei necessari requisiti igienico-sanitari.

73. Impianti elettrici.



1. L'impianto elettrico è composto da:

- a) impianti per la fornitura della corrente come:
 1. sistema di cavidotti per il contenimento dei conduttori sotto o fuori traccia;
 2. collegamenti elettrici diretti o attraverso interruttori;
 3. quadri di distribuzione per interruttori e componenti di misura e protezione;
- b) impianti di illuminazione;
- c) impianti di illuminazione di sicurezza;
- d) collegamento telefonico;
- e) impianto di terra;
- f) impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, nel caso in cui l'edificio non disponga di protezione propria;
- g) impianto antincendio;
- h) impianto di segnalazione acustica;
- i) impianto citofonico;
- j) collegamenti per sistemi multimediali;
- k) impianto televisivo;
- l) impianti EDP;
- m) impianti particolari da definire caso per caso con l'utente e che vanno inseriti nel progetto, ad esempio impianto anti intrusione ecc.

2. Numero e posizione dei singoli componenti dell'impianto vanno definiti in base alla distribuzione degli arredi fissi e mobili ed in accordo con il committente e l'utente.

3. Gli impianti vanno eseguiti in base alle relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione dell'opera; sono inoltre da rispettare le prescrizioni relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 10 del presente regolamento.

4. L'impianto di illuminazione va realizzato in base alle relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione dell'opera. In particolare va garantita per l'utente la possibilità di un utilizzo semplice e di facile comprensione ed inoltre un'alta efficienza e ridotti costi di manutenzione.

5. L'impianto di illuminazione va realizzato in modo che:

- a) i corpi illuminanti prescelti contengano lampade munite di reattore elettronico;
- b) vengano utilizzati corpi illuminanti ad alta efficienza e con elevata vita utile;
- c) per uno stesso edificio sia limitata, per quanto possibile, la varietà delle tipologie di corpi illuminanti;
- d) sia garantita la agevole accessibilità delle lampade al fine di contenere i costi di manutenzione;
- e) sia previsto un sistema di illuminazione dimmerabile nei locali-gruppo delle scuole dell'infanzia, nei locali multiuso, nelle aule per conferenze, nei locali per proiezioni ed in tutti i locali dotati di postazioni di lavoro con monitor degli edifici scolastici.

6. Il consumo di energia elettrica per l'illuminazione va definito in fase di progettazione e va dimostrato come valore effettivo in fase di consegna dell'edificio.

7. Nella scelta dei sistemi di accensione e di controllo vanno adottate soluzioni orientate al risparmio energetico. Va considerata una razionale distribuzione dei circuiti che consenta la disattivazione di fonti luminose non utilizzate e di minimizzare l'esposizione del personale ai campi elettromagnetici. Nelle palestre è da prevedere un sistema di illuminazione su tre livelli.

74. Illuminazione di sicurezza.

1. Indipendentemente dalle dimensioni della scuola e dal numero delle persone presenti va realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza. L'impianto va realizzato in base alle relative norme tecniche vigenti in materia.

2. L'impianto può essere realizzato con alimentazione centralizzata o con lampade di sicurezza indipendenti. È da prevedere un impianto di supervisione centralizzato.

3. L'illuminazione di sicurezza per le vie di evacuazione e di fuga ha le seguenti caratteristiche:

- a) per consentire l'evacuazione sicura dell'edificio, vie di fuga ed uscite devono essere illuminate mediante un impianto di illumina-

zione di sicurezza. L'impianto di illuminazione di sicurezza garantisce il livello di illuminazione minimo necessario per consentire l'evacuazione dei locali ed il raggiungimento di un luogo sicuro;

- b) il livello di illuminamento minimo necessario lungo le vie di evacuazione e di fuga è di 5 lux orizzontali misurati al suolo (secondo UNI EN 1838).

4. L'illuminazione antipanico ha le seguenti caratteristiche:

L'illuminazione antipanico è il grado minimo di illuminamento di base che consente nei locali più grandi di raggiungere con sicurezza le vie di evacuazione e di fuga. Va realizzata nei luoghi nei quali si concentra una grande quantità di persone, come ad esempio l'aula magna, locali per manifestazioni ecc.

5. Nei luoghi di lavoro esposti a rischi particolari l'illuminazione di sicurezza ha le seguenti caratteristiche:

- a) i luoghi di lavoro esposti a rischi particolari richiedono un impianto di illuminazione di sicurezza che renda possibile portare a termine particolari attività e lasciare il luogo di lavoro. L'illuminazione di sicurezza è da prevedere nelle officine, nei laboratori ecc.;

- b) nelle aule didattiche è sufficiente che venga illuminata la zona di uscita mediante segnaletica di emergenza luminosa.

6. Nell'edificio scolastico va realizzata la segnaletica prevista dalle norme vigenti per fornire le necessarie indicazioni sulle vie di uscita e sulle installazioni di sicurezza. La segnaletica va sufficientemente illuminata mediante l'impianto di illuminazione di sicurezza.

75. Impianti di segnalazione acustica.

1. Le scuole vanno dotate di impianti di segnalazione acustica con orologio gestiti da impianto di orologio centralizzato attraverso il quale possono essere segnalati gli intervalli delle lezioni. Orologi vanno previsti nei corridoi, nella zona di ingresso, nella sala insegnanti, nella palestra, nella sala per ginnastica, nella piscina e nel locale del custode.

2. Nelle scuole dell'infanzia è necessario un campanello ed un impianto apri porta.

76. Impianto telefonico.

Le scuole dispongono di un numero sufficiente di punti citofonici. Vanno previste derivazioni in zone particolarmente soggette a rischio di incidenti.

77. Allacciamenti per sistemi multimediali e per impianti EDP.

1. Tutte le aule didattiche, comprese la palestra, le sale polifunzionali, la sala per proiezioni, la sala multimediale, l'aula magna vanno dotate di un numero sufficiente di attacchi per apparecchi audiovisivi. Per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive pubbliche va prevista un'apposita antenna; va prevista anche la diffusione di trasmissioni televisive all'interno delle aule.

2. Per la trasmissione di dati, messaggi in voce e video va realizzato nell'edificio un sistema di cablaggio strutturato, che preveda un numero sufficiente di punti di collegamento per la trasmissione delle informazioni.

3. Per il sistema di cablaggio strutturato sono da prevedere due diversi impianti:

- a) un impianto a servizio di amministrazione, custode, bidello e sala insegnanti;
- b) un secondo impianto per il settore didattico.

4. L'impianto va realizzato «a stella» e risponde allo standard tecnologico attuale. Al centro va posto uno o più quadri di distribuzione tra loro collegati. Nel quadro di distribuzione vanno previsti i necessari collegamenti per la realizzazione della rete strutturata.

5. Nel quadro di distribuzione va previsto lo spazio necessario per le parti attive. Si tiene conto necessariamente delle norme di legge e delle caratteristiche tecniche di sicurezza relative alle reti dati.

78. Prese di corrente.

1. Tutte le aule didattiche sono dotate di un numero sufficiente di prese elettriche. La tipologia dell'installazione va scelta in modo tale da consentire la flessibilità ed il potenziamento dei punti presa nel corso dell'utilizzo dell'edificio.

2. Per eventuali successive necessità vanno predisposte tubazioni vuote in numero adeguato così come spazio sufficiente nel quadro principale di distribuzione.

79. Isolamento acustico.



1. Per l'isolamento acustico da rumori attraverso l'aria e di calpeste si applicano:

a) la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, n. 417, «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».

80. Acustica.

1. La realizzazione di una scuola richiede l'adozione di provvedimenti per l'isolamento dal rumore e per una corretta acustica ambientale. Il comfort acustico, un ridotto livello del rumore di fondo ed una chiara percezione dei suoni sono condizioni irrinunciabili per lo svolgimento delle attività didattiche e per la trasmissione, la percezione e l'elaborazione dei contenuti. Un ambiente acusticamente confortevole facilita la comunicazione verbale e l'ascolto, migliora la comunicazione tra alunni ed insegnanti, promuove la concentrazione e l'attenzione.

2. Nelle aule didattiche, nei locali per la musica, negli auditorium e nelle palestre vanno create condizioni acustiche adatte a garantire una buona comunicazione verbale. In locali per attività collettive quali biblioteche, locali per soggiorno o la pausa, atri e mense va prevista una attenuazione acustica. Allo stesso modo vanno eliminati attraverso idonei sistemi costruttivi, o comunque ridotti ai valori minimi consentiti, i rumori provenienti dall'esterno, da locali adiacenti o da attività presenti nell'edificio.

3. In considerazione delle esigenze di cui al comma 2, la struttura primaria dell'edificio, e cioè la geometria degli spazi, e la struttura secondaria, ossia l'esecuzione di pareti e solai, nonché l'allestimento interno vanno realizzati in base alle seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, n. 417, «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».

4. Per il raggiungimento del livello di qualità acustica richiesto vanno prese come riferimento le direttive della società Svizzera di Acustica SGA - SSA «Acustica di aule scolastiche e altri ambienti per il parlato» dell'11 marzo 2004. Il tempo di riverberazione nei locali ad uso didattico quali aule, aule speciali, locali per attività di gruppo, locali per seminari, auditorium, locali per convegni e per conferenze è definito nella DIN 18041 sulla base dello stato della tecnica.

5. Nei locali con un livello di rumore elevato vanno adottate idonee misure per il contenimento della pressione sonora.

81. Riscaldamento e raffreddamento.

1. Nella scelta del tipo di energia per la produzione del calore, va posta attenzione agli aspetti economici, tecnico-energetici ed ecologici. Sono preferibili in tutti i casi in cui applicabili, sistemi di riscaldamento di tipo radiante funzionanti a bassa temperatura.

2. Nelle aule dove vanno installati arredi fissi ancorati al pavimento va evitato l'impiego di un sistema di riscaldamento a pavimento. Nei locali della scuola in cui viene realizzato un sistema di riscaldamento a pavimento, è necessario fare attenzione che la temperatura massima di esercizio misurata sulla superficie del pavimento non risulti dannosa alla salute ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia.

3. I circuiti per il riscaldamento vanno separati in modo tale che i locali esposti in modo differente all'irraggiamento solare, i locali amministrativi, l'alloggio del custode, i locali per attività sportive come pure tutti quei locali che possano venire utilizzati al di fuori dell'orario scolastico o nel periodo estivo possano essere regolati e gestiti in modo completamente autonomo dal punto di vista del controllo della temperatura e degli orari di funzionamento.

4. Negli impianti sportivi, nelle grandi palestre e nei grandi auditorium va previsto, oltre al sistema di riscaldamento statico prescelto, anche un impianto di riscaldamento ad aria.

5. Il controllo della temperatura consente una regolazione per singolo ambiente.

6. Il raffrescamento va previsto, di norma, solamente per i locali amministrativi e per le aule di informatica, nel caso in cui le condizioni microclimatiche lo richiedano. Il raffrescamento dell'aula magna, della palestra e di tutti quei locali dotati di ventilazione meccanica va motivato dettagliatamente sulla base delle specifiche esigenze e dell'utilizzo.

82. Caratteristiche delle pavimentazioni.

1. I pavimenti di tutti i locali della scuola sono, di norma, facilmente pulibili, non sdruciolevoli ed antistatici e contengono nel pacchetto di sottofondo un'ideale isolamento anticalpestio. Nelle aule didattiche è

da evitare l'utilizzo di moquette. Nelle aule speciali vanno realizzati pavimenti tecnici.

2. Nelle palestre che vengono utilizzate per più tipi di attività sportive, vanno posati, di norma, pavimenti sportivi elastici.

83. Qualità delle finestre e delle facciate di vetro.

1. Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia vanno realizzate sulla base delle relative norme tecniche (UNI).

2. Tutte le finestre e le superfici vetrate vanno realizzate in modo tale da consentire pulizia e manutenzione semplici e poco onerose.

Capo IV

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE ANTINCENDIO

Sezione I

GENERALITÀ

84. Finalità.

1. Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a tutelare contro i rischi di incendio l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni, negli edifici e nei locali da adibire a scuole di qualsiasi tipo.

2. Esse si applicano:

a) agli edifici nuovi e ristrutturati:

1. alle scuole di nuova costruzione;

2. alle scuole da attivare in edifici o locali già esistenti;

3. alle scuole già funzionanti alla data di emanazione delle presenti norme, in occasione di sostanziali modifiche o ampliamenti. La sostanziale modifica è data per lavori che comportino un aumento del rischio d'incendio;

b) agli edifici e ai locali esistenti; in tal caso si applicano le norme di cui alla sezione III;

c) alle scuole fino a cento persone; in tal caso si applicano le particolari norme di sicurezza di cui alla sezione IV.

Sezione II

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURATI

85. Ubicazione.

1. L'ubicazione della scuola garantisce il facile accesso dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Inoltre le aule e tutti i locali di trattenimento sono raggiungibili dai mezzi di soccorso e comunque non si trovano ad un'altezza superiore a 22,00 m rispetto al piano di accesso.

2. I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:


a) in edifici indipendenti ed isolati da altri, costruiti per tale specifica destinazione;

b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti, sovrastanti o vicini ad altri aventi destinazione diversa, purché le norme di sicurezza relative a questi ultimi non escludano la vicinanza o la contiguità di scuole. È consentita l'eventuale comunicazione con i predetti locali, a mezzo di collegamenti con caratteristiche adeguate alle compartimentazioni realizzate.

3. All'interno del complesso scolastico, ma esternamente all'edificio, vanno stabiliti dei luoghi di raccolta con diretto accesso alla strada in ragione di 1,00 m² ogni quattro persone, disposti in modo tale che sia garantita la sicurezza delle persone e non sia ostacolata l'attività di soccorso.

86. Resistenza al fuoco.

1. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e dei materiali da costruzione degli edifici e dei locali, il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali, nonché la classificazione degli edifici e dei locali stessi secondo il carico di incendio, vanno valutati e determinati secondo le prescrizioni



e le modalità di prova previste dalle norme generali, quale che sia il tipo di materiale costituente gli elementi strutturali portanti, ma comunque non inferiore a R 60.

2. È ammesso che il tetto non abbia caratteristiche R 60 se è opportunamente compartimentato con strutture REI 60.

87. Reazione al fuoco dei materiali.

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è consentito l'impiego dei materiali di classe I in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (zero non combustibili).

2. In tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali di rivestimento in genere siano di classe 1. È consentito l'uso di pavimenti e rivestimenti in legno non trattato.

3. I materiali di rivestimento ammessi alle varie classi di reazione al fuoco, come indicato ai commi precedenti, ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, devono essere messi in opera o in aderenza con continuità agli elementi costruttivi, oppure riempiendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali intercapedini, oppure sezionando le stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio verticali ed orizzontali in materiale incombustibile con interasse massimo di 1,20 m. Le intercapedini non devono comunque avere una profondità maggiore di 5,00 cm.

4. I tendaggi sono di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

5. È consentito attrezzare con arredi preferibilmente fissi, anche non certificati, le vie di fuga a condizione che:

a) non si riduca la larghezza minima calcolata per il deflusso, che comunque non deve essere mai inferiore a 1,20 m;

b) non si utilizzino imbottiture, fermo restando il criterio di ridurre al minimo il carico di incendio.

6. L'utilizzo di materiali per i quali sono prescritti determinati requisiti di reazione al fuoco rispetta le prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro degli interni 10 marzo 2005. Altri tipi di materiale non classificati come materiali da costruzione, vanno omologati in base alle disposizioni del decreto del Ministro degli interni 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984), e successive modifiche.

7. Nella realizzazione dei rivestimenti esterni va evitato l'utilizzo di materiali facilmente infiammabili.

88. Compartimentazioni per l'incendio

1. Gli edifici vanno suddivisi in compartimenti antincendio estesi al massimo fino a tre piani. La superficie massima di un compartimento sullo stesso piano non supera i 4.000,00 m². Se il compartimento comprende più piani, la superficie massima complessiva va limitata a 3.000,00 m².

2. I vani di comunicazione verticali fra i vari piani dell'edificio per il passaggio delle scale, per ascensori, condotte di condizionamento, canalizzazioni, cavedi e simili, rispondono ai requisiti precisati nelle norme generali.

3. Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia sono realizzate sulla base delle relative norme tecniche (UNI).

4. I vani scala che collegano i compartimenti sono almeno di tipo protetto, con porte almeno RE 60. Ogni piano diverso dal piano terra adibito ad attività scolastica va servito da almeno due vie di uscita indipendenti. La distanza massima dalla porta di ogni locale fino alla scala più vicina non supera i 30,00 m.

5. La seconda via di uscita indipendente non è necessaria qualora la lunghezza della via di fuga complessiva fino all'aperto con caratteristiche di «luogo sicuro» non superi i 30,00 m.

6. Le scale di accesso ai piani superiori hanno la larghezza rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm di larghezza per persona, con una larghezza minima di 1,50 m ed una massima di 2,50 m per ogni scala. Per le scale di sicurezza è ammessa la larghezza minima di 1,20 m.

7. Per il calcolo della larghezza della scala vanno presi in considerazione i due piani consecutivi che presentano il maggiore affollamento.

8. L'utilizzo delle scale di sicurezza esterne non deve essere pregiudicato da eventuali incendi.

89. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

1. Ai fini del dimensionamento delle vie di uscita va ipotizzato il numero massimo di persone presenti, con un minimo di 20 persone per classe.

2. La larghezza delle uscite va rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm per persona. Le porte non devono comunque avere larghezza inferiore a 1,00 m. Almeno una porta deve avere larghezza non inferiore a 1,20 m.

3. Le uscite di sicurezza al piano terra sono ubicate in modo tale da ridurre al minimo la distanza dalle scale, che non deve superare la misura massima di 15,00 m.

4. Le porte delle uscite di sicurezza sono provviste di maniglione antipánico o sono apribili a semplice pressione.

5. In tutte le scuole il numero delle uscite non è inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

6. Tutte le uscite sono dotate di porte ad una o due ante apribili verso l'esterno nel senso del deflusso con sistema a semplice spinta. Le porte che si aprono verso i corridoi interni di deflusso vanno realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

7. Nelle scuole dell'infanzia l'ingresso principale può essere utilizzato come uscita di sicurezza solamente nel caso in cui conduca in un cortile protetto.

90. Spazi a particolare rischio.

1. Sono considerati spazi a particolare rischio quelli per esercitazioni pericolose e relativi depositi.

2. Vengono definiti spazi per esercitazioni pericolose i seguenti locali:

a) le aule in cui vengono utilizzati materiali infiammabili solidi o liquidi;

b) le aule in cui vengono utilizzati gas infiammabili;

c) le aule in cui vengono maneggiate fiamme libere o utilizzati forni.

3. Sono definiti depositi:

a) i depositi per materiali combustibili solidi o liquidi;

b) i depositi per gas infiammabili.

4. Nelle aule in cui sono depositate piccole quantità di fluidi infiammabili questi vanno depositati in appositi armadi metallici.

5. I locali di cui ai commi 2 e 3 devono formare comparti a se stanti di classe REI 60 per le aule e REI 120 per i depositi.

6. Gli spazi per le esercitazioni pericolose ed i relativi depositi vanno ubicati in piani fuori terra.

7. Le officine dove vengono usate fiamme libere vanno ubicate al piano terra con almeno un'uscita verso l'esterno.

8. Nei locali ove si utilizzano gas infiammabili vanno installati idonei impianti di rivelazione e segnalazione ed interruzione automatica con valvola elettromagnetica esterna dei gas o vapori. L'impianto di distribuzione è provvisto inoltre di valvole di intercettazione a comando manuale, presenti all'interno dell'aula e provviste di serratura.

9. Gli spazi per le esercitazioni pericolose sono provvisti di aperture di aerazione in ragione di almeno 1/20 della superficie utile, munite di serramenti apribili. I depositi sono provvisti di aperture in ragione di 1/40 della superficie utile. Nei locali in cui vi sia sviluppo di fumi, gas o polveri va installata un'aspirazione meccanica che garantisce almeno tre ricambi di aria all'ora. Tale regola non si applica in presenza di idonea aspirazione localizzata.

91. Altri locali.

1. Le sale di riunione e le palestre sono munite di almeno due uscite indipendenti poste in punti ragionevolmente contrapposti.


2. I corridoi interni sono dimensionati con gli stessi criteri usati per le uscite di sicurezza. Gli eventuali posti a sedere sono disposti in blocchi con non più di 160 posti, con un massimo di 20 posti per fila o di 20 file.

3. Per i locali che vengono utilizzati anche per attività di pubblico spettacolo va rispettata la normativa specifica.

4. Nello stesso edificio è ammessa la costruzione di autorimesse purché:

a) le strutture di separazione siano almeno di tipo REI 120;

b) il collegamento avvenga tramite filtro a prova di fumo munito di porte RE 60.



5. Negli edifici scolastici è ammessa la costruzione di dormitori e mense con relative cucine. Cucine e dormitori formano compartimenti a sé stanti.

6. Le biblioteche scolastiche non rientrano tra gli spazi a rischio specifico, a meno che il contenuto di carta non superi le 5,00 t.

92. Ingressi ed uscite di sicurezza nelle strutture interrato.

1. Per quanto riguarda le palestre, le aule magne o quei locali che non vengono utilizzati per pubblici spettacoli ed in grado di accogliere non più di cento persone, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

a) le porte degli ingressi principali, la scala principale ed i pianerottoli hanno una larghezza minima di 1,50 m;

b) oltre all'ingresso principale è presente un'uscita di sicurezza per ogni singolo locale di grandi dimensioni quale palestra, aula magna ecc., con una larghezza di 1,20 m;

c) di fronte all'ingresso principale del locale va affisso sulla parete, in posizione bene visibile, un cartello con l'indicazione che nel locale non possono permanere più di cento persone.

2. Per quanto riguarda invece quelle strutture che possono essere destinate a locali per pubblico spettacolo o manifestazioni sportive si applicano le prescrizioni di legge vigenti per le pubbliche manifestazioni. A questo scopo va acquisito il nulla osta della Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

93. Norme particolari per impianti elettrici.

1. Le scuole con presenza di oltre 100 persone sono strutture ed attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Vengono pertanto classificate come strutture a rischio di incendio dal punto di vista delle norme elettrotecniche ed in quanto tali rispettano le specifiche prescrizioni di norma. In particolare:

a) l'intero impianto elettrico deve potere essere sezionato attraverso un dispositivo di sgancio azionabile in prossimità dell'ingresso principale;

b) nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m², atri, corridoi, scale, rampe e passaggi in genere nonché negli spazi a rischio specifico come definiti all'art. 90, commi 2 e 3, va installato un impianto di rivelazione automatico d'incendio. L'impianto di rivelazione degli incendi va collegato con la Centrale provinciale di emergenza;

c) va installato un impianto di allarme che informi tutte le persone presenti nell'edificio in caso di incendio o di altre situazioni di pericolo. Nelle scuole in cui sono presenti fino a 500 persone può essere utilizzato a questo scopo il normale impianto di segnalazione acustica, purché con un suono differenziato. Nelle scuole in cui sono presenti oltre 500 persone va realizzato un impianto di segnalazione sonora secondo le norme europee in vigore. L'intero impianto viene vigilato e attivato in un locale presidiato.

2. I seguenti impianti elettrici devono avere in ogni caso un'alimentazione garantita con durata minima di sessanta minuti:

a) illuminazione di emergenza;

b) impianto di diffusione sonora per avvisi agli occupanti il complesso scolastico;

c) impianto di rivelazione degli incendi.

3. L'impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche va installato solo nei casi e con le modalità previste dalle norme tecniche specifiche vigenti in materia.

4. All'interno della scuola, per evidenziare le vie di uscita e gli altri dispositivi di sicurezza, vanno installati i necessari cartelli segnaletici normalizzati con illuminazione alimentata dall'impianto elettrico di sicurezza.

94. Impianti e mezzi di estinzione degli incendi.

1. Nell'edificio scolastico vanno installati naspi antincendio ad eccezione degli spazi a rischio specifico, ove sono da prevedere adeguati sistemi di spegnimento.

2. Vanno installati estintori portatili di tipo approvato ed ubicati in posizione ben visibile e facilmente accessibile in prossimità dei vani scala e nei corridoi che immettono nei vari locali a una distanza massima di 50,00 m l'uno dall'altro. Va installato un estintore del tipo 21 A 113 B per ogni 100,00 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

Sezione III

NORME PER LE SCUOLE ESISTENTI.

95. Caratteristiche.

1. Nelle scuole esistenti in cui non sia possibile realizzare la compartimentazione RE 60 fra i locali destinati ad attività scolastiche e quelli ad altra destinazione, va esclusa la contemporaneità con le seguenti attività estranee: alberghi, ospedali, cliniche, grandi magazzini, supermercati, grandi empori, locali di pubblico spettacolo, aziende ed uffici nei quali siano impegnati oltre cinquanta addetti. Per gli spazi a rischio specifico come definiti all'art. 90, commi 2 e 3, è richiesta la compartimentazione RE 60.

2. Negli spazi a particolare rischio e negli atri, corridoi, scale, rampe e passaggi in genere va installato un impianto di rivelazione automatico di incendio.

96. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

1. Al piano terra esistono sempre almeno due uscite indipendenti.

2. La larghezza delle vie di uscita va rapportata al numero massimo delle persone in ragione di un centimetro ogni persona. È ammessa una larghezza minima pari a novanta centimetri. Tutte le porte installate lungo il percorso delle vie di uscita sono del tipo apribile verso l'esterno nel senso del deflusso e munite di maniglioni antipanic. Le porte installate nei vani interni possono essere apribili anche verso l'interno.

3. Qualora la lunghezza delle vie di uscita superi i 30,00 m e misuri fino a 45,00 m, le scale esistenti devono essere del tipo ventilato. Per lunghezze superiori a 45,00 m e fino a 60,00 m è prescritta una scala protetta e ventilata. Oltre i 60,00 m di lunghezza delle vie di fuga è prescritta una scala a prova di fumo (accesso tramite filtri a prova di fumo ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 1983) o una scala di sicurezza esterna. Si intende scala ventilata una scala superiormente provvista di apertura di aerazione con superficie minima 1 m², munita di sistema di apertura posto in prossimità dell'ingresso o dell'accesso alla scala stessa.

97. Impianti di allarme.

1. Per quanto riguarda gli impianti di allarme si applica quanto disposto dall'art. 93.

98. La qualità degli impianti elettrici.

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in modo tale da garantire:

a) la protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

b) la protezione contro le sovracorrenti;

c) la protezione contro gli effetti termici e l'incendio.

2. L'intero impianto elettrico deve potere essere sezionato attraverso un dispositivo di sgancio, azionabile in prossimità dell'ingresso principale.

3. Per quanto riguarda l'impianto elettrico di sicurezza si applicano le disposizioni dell'art. 92.

99. Impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche.

1. Per quanto riguarda l'impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche si applica quanto disposto all'art. 93, comma 3.

100. Impianti e mezzi di estinzione degli incendi nelle scuole esistenti.

1. Negli edifici scolastici e locali adibiti a tale uso deve essere installata una rete di naspi o idranti.

2. Per quanto riguarda l'installazione di estintori trova applicazione l'art. 94, comma 2.


3. Gli edifici vanno adeguati alle presenti norme entro il 31 dicembre 2009.

Sezione IV

NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE CON UNA PRESENZA MASSIMA DI 100 PERSONE

101. Generalità.

1. Le vie di uscita vanno dimensionate in ragione di 1,00 cm a persona, con larghezza minima di 90,00 cm.



2. Gli impianti elettrici hanno le caratteristiche indicate all'art. 98 per le scuole esistenti e all'art. 93 per le scuole nuove.

3. Va prevista l'installazione di estintori secondo le norme di cui all'art. 94, comma 2.

4. Gli edifici esistenti vanno adeguati alle presenti norme entro il 31 dicembre 2009.

Sezione V

AUTORIZZAZIONE ALLE DEROGHE E NORME DI ESERCIZIO

102. Autorizzazione alle deroghe.

1. Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare nelle scuole con oltre 100 persone presenti le prescrizioni contenute nella presente normativa, può essere presentata alla conferenza dei servizi per la prevenzione incendi e la protezione civile motivata richiesta di autorizzazione ad una deroga, con proposta di soluzione a sicurezza equivalente.

2. Le richieste vanno corredate di progetto di prevenzione incendi completo e di esauriente relazione tecnica illustrativa.

103. Norme di esercizio.

1. Per il rispetto delle norme di cui al presente articolo è responsabile il dirigente scolastico/la dirigente scolastica dell'istituto. La persona responsabile vigila affinché:

a) nei locali in cui vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili sia fatto divieto di fumare o di usare fiamme libere;

b) i travasi di materiali pericolosi vengano effettuati esclusivamente in locali di deposito oppure all'aperto;

c) al termine dell'attività didattica l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi venga interrotta azionando le valvole di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione va indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili;

d) negli archivi e depositi i materiali vengano depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando liberi passaggi di larghezza non inferiore a 0,80 m;

e) le vie di uscita siano costantemente sgombre da qualsiasi materiale;

f) sia fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità delle uscite di sicurezza durante i periodi di attività della scuola;

g) tutte le attrezzature e gli impianti di sicurezza vengano controllati periodicamente in base alle disposizioni o norme vigenti o indicazioni del produttore, in modo da assicurarne la costante efficienza;

h) venga garantita la regolare pulizia dei filtri e degli spazi soggetti ad accumulo di polveri di tutti gli impianti e locali, con particolare riferimento ai laboratori, officine, impianti di ventilazione e condizionamento, allo scopo di evitare accumuli di sostanze suscettibili di causare incendi o scoppi;

i) gli impianti in generale non siano modificati o manomessi;

j) in collaborazione con il locale Corpo dei vigili del fuoco ed a carico dell'amministrazione competente venga realizzato un regolamento di evacuazione; una copia dello stesso va esposta in prossimità dell'ingresso della scuola, una va inviata ai vigili del fuoco locali e una all'Ufficio provinciale prevenzione incendi.

k) all'inizio dell'anno scolastico gli alunni, il corpo insegnante ed il personale vengano istruiti sulle presenti norme di esercizio e sul comportamento da adottare in caso di incendio. In tale occasione va effettuata una prova di evacuazione in eventuale collaborazione con il locale Corpo dei vigili del fuoco;

l) le norme di comportamento in caso di incendio siano espone in modo leggibile nell'atrio principale.

2. La persona responsabile tiene un registro aggiornato, sul quale annota tutte le ispezioni periodiche previste dal management della sicurezza dell'edificio ed anche la data dell'esercitazione di evacuazione.

Capo V

PROGETTO ORGANIZZATIVO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

104. Progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico con i dati di sviluppo della scuola.

1. Prima dell'avvio della progettazione di un edificio scolastico va elaborato un progetto organizzativo contenente l'indirizzo pedagogico e il futuro sviluppo prevedibile per la scuola. A tale scopo vanno presi in considerazione i seguenti dati:

a) la tipologia dell'istituzione scolastica ed i possibili sviluppi futuri;

b) la proiezione delle nascite e della consistenza della popolazione scolastica nel bacino d'utenza basata sul numero dei nati, dei minori in età prescolare e di quelli soggetti all'obbligo scolastico, l'immigrazione e l'emigrazione e la realizzazione di abitazioni;

c) lo sviluppo presunto del numero di alunni e alunne nei 5 anni successivi, prevedendo una percentuale in aumento quale riserva;

d) il presunto numero di unità necessarie di personale docente ed amministrativo. Se nella progettazione viene utilizzato come base di calcolo anche il numero degli insegnanti, si prende in considerazione solo il numero degli insegnanti a cattedra piena, aumentato del 30%;

e) vanno espressamente considerate e descritte necessità particolari dell'utente e dell'utilizzo extrascolastico;

f) il numero di bambini e bambine per ogni sezione nelle scuole dell'infanzia ed il numero di alunni e alunne per ogni classe, determinato ai sensi dell'art. 8, comma 3;

g) nel calcolo del fabbisogno delle superfici utili per le aule didattiche si parte dal presupposto che il numero minimo di alunni e alunne per classe è di 16.

105. Piano urbanistico.

1. L'inserimento della superficie necessaria nel piano urbanistico è preliminare alla progettazione di una scuola dell'infanzia o di un edificio scolastico. A tale scopo vanno prese in considerazione tutte le esigenze di carattere generale relative alla localizzazione dell'edificio scolastico in conformità all'art. 3, nonché alle dimensioni dell'area in conformità all'art. 11.

2. Inoltre vanno esaminate anche le possibilità dello sviluppo costruttivo.

106. Programma planivolumetrico.

1. Prima dell'inizio della progettazione il committente dei lavori per la nuova costruzione o per l'ampliamento della scuola provvede all'elaborazione di un programma planivolumetrico ai sensi dell'art. 15. Vanno presi in considerazione, a seconda del tipo di scuola, i programmi planivolumetrici previsti dal presente regolamento e dai suoi allegati. Vanno dettagliatamente motivate differenze sostanziali rispetto a questo programma planivolumetrico.

2. Il programma planivolumetrico si basa sui dati attendibili in ordine allo sviluppo passato e futuro del numero di alunni e alunne, come previsto dal progetto organizzativo ai sensi dell'art. 104.

3. Nell'elaborazione del programma planivolumetrico il committente interpella le seguenti persone competenti:

a) il dirigente scolastico o la dirigente scolastica competente;

b) il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale competente;

c) il direttore o la direttrice della Ripartizione edilizia e servizio tecnico nella Provincia;

d) per le scuole dell'infanzia l'ispettore o l'ispettrice competente e il direttore o la direttrice competente del circolo di scuola dell'infanzia.

107. Progetto edilizio.

1. Sulla base del fabbisogno accertato con il programma planivolumetrico viene elaborato il progetto edilizio.

2. Insieme al progetto edilizio va redatto un calcolo approssimativo del costo di costruzione e un primo piano di investimento per le fasi di progettazione e di costruzione.

3. Il progetto edilizio viene elaborato ai sensi delle norme vigenti in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento comunale.



108. Studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto esecutivo.

1. In caso di strutture complesse, dopo l'elaborazione del programma planivolumetrico va redatto anche lo studio di fattibilità.

2. Il Comitato tecnico provinciale esamina il progetto preliminare ed il progetto esecutivo sotto l'aspetto pedagogico, funzionale, architettonico ed economico. Oltre alla verifica dell'idoneità dell'area da edificare il comitato esamina anche il rispetto delle norme vigenti in materia e valuta se gli edifici esistenti siano idonei ad essere ristrutturati come edifici scolastici. Viene inoltre verificata la convenienza del risanamento o dell'ampliamento di edifici scolastici esistenti.

3. Contro le decisioni del Comitato tecnico provinciale può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale.

109. Deroghe.

1. L'assessore provinciale ai lavori pubblici può, in casi particolari, sentito il parere positivo previsto dalla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, approvare deroghe alle direttive per l'edilizia scolastica. Le competenze in materia di prevenzione degli incendi ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, rimangono invariate.

110. Fasi di progettazione e di esecuzione.

1. Al management di progettazione partecipano un rappresentante dell'intendenza scolastica competente, un rappresentante della competente ripartizione provinciale nonché il dirigente scolastico o la dirigente scolastica della scuola interessata.

2. Prima dell'appalto per l'acquisto dell'attrezzatura e dell'arredamento della scuola va rilasciato il nulla osta dell'intendenza scolastica o della ripartizione competente. Va sentito anche il personale dirigente delle scuole.

111. Abrogazioni.

1. Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, è abrogato.

(Omissis).

09R0429

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2009, n. 10.

Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 21 del 27 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione nell'esercizio della potestà concorrente in materia di istruzione e della potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e delle sue articolazioni periferiche, dei comuni e delle province, intende offrire agli studenti del Friuli-Venezia Giulia l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all'odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l'aggiornamento dei docenti,

Art. 2.

Sostegno ai progetti scolastici

1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti di istituti scolastici relativi a:

a) incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto dal *curriculum* mediante il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;

b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera comunitaria previsto dal *curriculum* tramite l'attivazione dell'insegnamento o il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;

c) sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, favorendo metodologie innovative e l'insegnamento veicolare delle lingue straniere comunitarie;

d) attività aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

2. Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le procedure di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002).

Art. 3.

Clausola valutativa

1. Entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'assessore regionale all'istruzione presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione è resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della commissione consiliare competente che ne conclude l'esame.

3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la programmazione della politica linguistica regionale per l'anno successivo.

4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all'anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:

a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;

b) l'incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi già previsti dal MIUR per i *curricula* dei diversi ordini di scuola;

c) l'incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell'insegnamento o nella attività di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi previsti dalla presente legge fanno carico alla unità di bilancio 6.1.11.1121, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento ai capitoli 5164 e 5165.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 maggio 2009

TONDO

09R0521



LEGGE REGIONALE 4 giugno 2009, n. 11.

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.*(Pubblicata nel I.S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ACCELERAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche

1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell'ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonché agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15-bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sull'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e sull'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, della viabilità, dell'edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro, con priorità per il completamento di opere già avviate, nonché per opere di edilizia scolastica, di risparmio energetico, di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un'unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.

5. Alla legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'art. 8 è aggiunto il seguente periodo:

«Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'art. 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare.»;

b) dopo il comma 9-bis dell'art. 9 sono inseriti i seguenti:

«9-ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 17.

9-quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9-ter.

9-quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.»;

c) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 prima della parola «con» è inserita la seguente: «preferibilmente»;

d) dopo il numero 8) del comma 3 dell'art. 17 è inserito il seguente:

«8-bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare.»;

e) al comma 3 dell'art. 22 dopo le parole «procedura negoziata» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 500.000 euro»;

f) al comma 1 dell'art. 50 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'art. 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.»;

g) al comma 4 dell'art. 50 dopo le parole «per materia» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di delegazione amministrativa inter-soggettiva, al soggetto delegatario»;

h) al comma 5 dell'art. 51 prima delle parole «La deliberazione di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'art. 7.»;

i) dopo la lettera a) del comma 7 dell'art. 51 è inserita la seguente:


«a-bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare.»;

j) il comma 1 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.»;

k) il comma 2 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevidenti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immo-



bili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.»;

l) dopo il comma 6-bis dell'art. 56 è aggiunto il seguente:

«6-ter. Per i lavori di importo inferiore a i milione di euro, la concessione del finanziamento è disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilità certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera.»;

m) dopo il comma 5 dell'art. 68 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell'art. 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di un'eventuale proroga spettano all'organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al 40 per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, può, in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.».

6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalità viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 1.500.00 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3 ottobre 2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Spese per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici» e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2009.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:

a) unità di bilancio 2.4.2.1053 - capitolo 2295 per 800.000 euro per l'anno 2009;

b) unità di bilancio 5.1.1.1088 - capitolo 6037 per 460.000 euro per l'anno 2009;

c) unità di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo 3870 per 220.000 euro per l'anno 2009;

d) unità di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo 9039 per 20.000 euro per l'anno 2009.

9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 è istituito «per memoria» all'unità di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici».

10. Dopo il comma 6-quater dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto il seguente:

«6-quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2005

1. Alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

«13-bis. Nelle more di applicazione dell'art. 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, può essere disposto il trasferimento di personale alle Autorità d'ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorità si sono avvalse per l'espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 12 è inserito il seguente:

«2-bis. Le Autorità d'ambito sono autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le funzioni di autorità espropriante possono essere delegate dall'Autorità ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale così come previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità disposta ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessità dell'approvazione regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, così come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.»;

c) dopo il comma 5 dell'art. 24 è inserito il seguente:

«5-bis. Le Autorità d'ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità previste nei loro programmi di intervento di cui all'art. 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al presente comma possono essere delegati dalle Autorità ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.».

Art. 3.


Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli allegati I, II e III del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), e applicate ai sensi dell'art. 6, comma 23, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per l'istruttoria nei casi:

a) di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

b) di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

c) di rinnovo dell'autorizzazione;



d) di nuovo rilascio dell'autorizzazione a seguito di modifica sostanziale;

e) di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica sostanziale;

f) di aggiornamento dell'autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale e di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica non sostanziale.

2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dall'allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate ai sensi dell'art. 6, comma 23, della legge regionale n. 2/2006, relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attività di verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.

3. Sono ridotte del 65 per cento le tariffe di cui al comma 2 relative agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini di cui al punto 6.6 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59/2005.

4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non sono tra loro cumulabili.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle tariffe già versate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 6, comma 23, della legge regionale n. 2/2006.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe versate in eccedenza agli aventi diritto.

8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, l'istanza di restituzione recante la quantificazione dell'importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra l'ammontare già versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle linee guida di cui al comma 5 e con l'applicazione della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché l'indicazione delle modalità di accreditamento di tale somma.

9. Al comma 25 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2006 le parole «da una convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale».

10. L'istanza di cui al comma 8 è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della Regione.

11. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente alle istruttorie di cui ai commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per istruttorie connesse all'autorizzazione integrata ambientale» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.

12. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente ai controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio plu-

riennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per attività di controllo connesse all'autorizzazione integrata ambientale» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 11 e 12 si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:

a) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2223 per 500.000 euro per l'anno 2009;

b) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2323 per 10.000 euro per l'anno 2009.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 17/2008 e alla legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «Comune di Tarvisio» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil istituito con legge regionale n. 2/1999».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 10, della legge regionale n. 17/2008, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1047 e al capitolo 9118 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole «al Comune di Tarvisio» sono sostituite dalle seguenti: «al Commissario straordinario».

3. In via di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 20, della legge regionale n. 17/2008, il finanziamento straordinario al Comune di Trieste per le attività di recupero, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo di Trieste si intende finalizzato anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per le attività medesime.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.


5. In via di interpretazione autentica dell'art. 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i contributi pluriennali al Comune di Trieste, parte dell'accordo di programma di cui all'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 30/2007, per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale, si intendono finalizzati anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per gli interventi medesimi.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 5.

Interpretazione autentica dell'art. 161 della legge regionale n. 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 161, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come definite dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizza-



zazioni non lucrative di utilità sociale), e purché l'investimento proposto persegua la finalità dell'accrescimento del patrimonio pubblico.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole «di associazioni senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti: «nonché di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS».

Capo II

NORME IN MATERIA DI ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 6.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonché di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.

2. Fino al completamento della riforma urbanistica e all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale, la Regione dichiara l'interesse strategico delle opere regionali relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, nonché di quelle previste in piani o programmi di settore oppure di interventi singoli con le modalità e per gli effetti delle disposizioni che seguono.

3. La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2, approva in via preliminare l'elenco delle opere per le quali intende dichiarare l'interesse strategico entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al Consiglio delle Autonomie locali per l'intesa di cui all'art. 36 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere vincolante da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Acquisiti gli atti d'intesa e il parere della Commissione consiliare, la Giunta regionale approva in via definitiva l'elenco delle opere d'interesse strategico.

Art. 7.

Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica

1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.

2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.

3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.

4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accer-

tata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.

5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

6. L'approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.

7. Il progetto definitivo delle medesime opere è approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalità di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori.

8. La pubblicazione del progetto dell'atto di pianificazione di cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e integrata dall'affissione all'Albo del Comune interessato e dalla pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli adempimenti di pubblicità previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.

10. Nelle more dell'efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonché all'intesa Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Art. 8.

Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione

1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione è pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi dell'art. 6, comma 3, prevalgono sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall'art. 14 della legge regionale n. 5/2007 qualora nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati.

3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalità di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.

4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.

5. La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all'art. 7, commi 2, 8 e 9. 6. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di



servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale n. 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dall'art. 7.

Art. 9.

Opere strategiche puntuali

1. La Giunta regionale può deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, e secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione e all'Albo pretorio del Comune interessato.

3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d'uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all'art. 7, commi 2, 6, 8 e 9.

4. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale n. 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell'art. 7.

Capo III

ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10.

Procedure di accelerazione straordinarie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità montane e Autorità d'ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano alla Protezione civile della Regione l'elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall'Amministrazione regionale, con l'esclusione delle opere finanziate dalla Protezione civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato alla protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformità alle procedure per essa definite.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell'Amministrazione regionale.

Art. 11.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: «Centro operativo di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del sistema integrato di protezione civile».

Art. 12.

Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

2. Il decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l'avvio dell'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché avvio del procedimento espropriativo e autorizza l'occupazione d'urgenza dei suoli per l'immissione in possesso e l'inizio dei lavori.

3. Lo stesso decreto è inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, è pubblicato all'Albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalità per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all'ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all'acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell'atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio.

5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.

Art. 13.

Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emergenza a seguito dell'emanazione di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ovvero disposti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 64/1986, continua ad applicarsi quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale).

Capo IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 14.

Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi

1. Nel quadro degli interventi di cui all'art. 12-bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a integrazione di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo, al fine di



ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio.

2. Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle condizioni e secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle attività produttive e dell'Assessore regionale alle finanze, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'art. 12-bis, comma 10, della legge regionale n. 4/2005.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. Nel quadro degli interventi di cui all'art. 12-bis, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall'art. 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.

5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilità economica finanziaria, in riferimento all'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del regolamento medesimo.

6. Dopo il comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA), di cui all'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)).

7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a) e c), dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 dopo la parola «cogranzie» sono aggiunte le seguenti: «e garanzie».

8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale derivanti dalla maggiore difficoltà di accesso al credito conseguente alla crisi dei mercati internazionali, al comma 5 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 dopo le parole «consolidamento finanziario a medio termine» sono inserite le seguenti: «, nonché per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere».

9. Al comma 7 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 dopo le parole «in linea capitale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti in essere, in linea capitale e interessi».

10. Alla lettera b) del comma 9 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 dopo la parola «garanzia» sono aggiunte le seguenti: «e la cogranzia».

11. Dopo l'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-ter (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.

2. La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.

4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.

5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.


6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.

7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorità per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.

8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresì crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.

9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalità definite con regolamento regionale.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) il «Fondo regionale smobilizzo crediti», amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità pro-



duttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.

11. Il «Fondo regionale smobilizzo crediti» provvede alla restituzione della provvista al «Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale» di cui all'art. 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto.

12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.

14. La vigilanza sulla gestione del «Fondo regionale smobilizzo crediti» è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

«Art. 12-*quater* (Conferma dei contributi). — 1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.»

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 12-*ter* della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al «Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale».

13. Le disposizioni di cui all'art. 12-*quater* della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: «riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili,» sono soppresse.

15. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2001 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.»

16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare le modalità e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, della legge regionale n. 23/2001 anche attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre 2015.

17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste.

18. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realiz-

zazione di infrastrutture commerciali), le parole: «limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale,» sono soppresse.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come modificato dal comma 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

20. L'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come modificato dal comma 18, trova applicazione per tutti i progetti finanziati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria «Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale»), anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi di cui all'art. 15, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3/1999, come modificata dall'art. 3, comma 45, lettera b), della legge regionale n. 17/2008, anche se pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 3/1999 e non oltre il 15 marzo.

22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

23. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserita la seguente:

«b-*bis*) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;».

24. Dopo il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 12/2002 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.

1-*ter*. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.»

25. Al comma 1 dell'art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 96, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, come modificato dal comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 e al capitolo 9322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole «della durata massima di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di sette anni».

27. Per le finalità di cui all'art. 96 della legge regionale n. 29/2005, come modificato dal comma 25, e con riferimento agli oneri di cui al comma 26, l'organo gestore è autorizzato a trasferire per un importo massimo fino ad 1 milione di euro le disponibilità di competenza della gestione agevolativa di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12/2002, a favore degli interventi agevolati di cui all'art. 96 della legge regionale n. 29/2005.

28. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 è inserita la seguente:

«c-*bis*) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;».



29. Dopo il comma 3 dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.

3-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.»

30. Al comma 23 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2008 le parole «entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2009».

31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 23, della legge regionale n. 17/2008, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

32. Al comma 7 dell'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo la parola «abrogati» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1».

33. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale limite può essere superato nel caso di partecipazioni societarie finalizzate a sviluppare e ristrutturare la filiera lattiero-casearia in zona montana».

34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.

35. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.

36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonché i criteri di valutazione delle domande medesime.

37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

38. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), dopo le parole «l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti» sono inserite le seguenti: «, il cui procedimento di autorizzazione o concessione sia stato avviato dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie un Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale», di seguito denominato «Fondo», da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'art. 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:

a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2007;

b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in relazione all'acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;

c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;

d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.

41. Il Fondo è gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.

42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.

43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilità del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.

44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunità in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilità di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme così determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni nelle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono presupposto per l'aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2007.

46. Il Fondo è autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le rispettive finalità:

a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE);

b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA);

c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;

e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell'ambito del FRIE, ai sensi dell'art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11 del presente articolo;

f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.

47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.


48. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, il Fondo è autorizzato altresì ad acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai sensi ovvero per le finalità delle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale n. 26/1995;

b) legge regionale n. 23/2001;

c) legge regionale n. 2/2002;

d) legge regionale n. 12/2002;



e) capo I della legge regionale n. 4/2005, e successive modifiche;

f) legge regionale n. 29/2005.

49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.

50. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) alle attività di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e f), è destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui al comma 46, nonché delle somme da concedere a ciascuno di essi è assunta dalla Giunta regionale;

b) alle attività di cui al comma 46, lettera d), è destinata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;

c) alle attività di cui al comma 48 è destinata una somma complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'allocazione delle risorse di cui al presente comma per l'attuazione di quanto disposto dal comma 48.

51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo è autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalità per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.

52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.

53. Il Fondo è dotato di autonomia patrimoniale ed è gestito, con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché, per quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale); la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi, relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle previste dalla presente legge.

54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.

55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.

56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.

57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 17, della legge regionale n. 14/2003, in conseguenza dell'adozione della deliberazione di cui al comma 42.

58. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

59. Per le finalità di cui ai commi 39 e 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale», e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 l'unità di bilancio 4.5.270 con la denominazione «Rientri da concessione di crediti» e il capitolo 999 con la denominazione «Rientri derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 38, della legge regionale n. 11/2009», e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

61. Nel caso in cui il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 sia soggetto a escussione, i conseguenti oneri finanziari sono rimborsati dal bilancio regionale, con riferimento alle unità di bilancio e capitoli di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 15.

Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese

1. Nella situazione di crisi economica e finanziaria, ai fini di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l'Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzati, su richiesta dei beneficiari, a effettuare erogazioni in via anticipata sui canali contributivi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978;

b) capo I e V della legge regionale n. 4/2005;

c) art. 11 della legge regionale n. 26/2005;

d) art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002.

2. In deroga all'art. 39 della legge regionale n. 7/2000 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'erogazione in via anticipata è disposta alla presentazione della rendicontazione senza ulteriori attività di controllo e senza necessità di ulteriori garanzie, ferme restando le risultanze della successiva istruttoria.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'erogazione in via anticipata è disposta sino alla misura del 30 per cento dell'importo concesso, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in regime *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), nella misura del 100 per cento a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978, e successive modifiche;

b) art. 11 della legge regionale n. 26/2005;

c) art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:

a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 260/2007 e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni);

b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni,



criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico» e dalla programmazione comunitaria);

c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria).

7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all'art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con quanto indicato dall'art. 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all'attuazione del programma.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 di seguito elencati:

a) capitolo 8020 - relativamente al disposto di cui alla lettera a);

b) capitolo 9338 - relativamente al disposto di cui alla lettera b);

c) capitolo 8657 - relativamente al disposto di cui alla lettera c).

Art. 16.

Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 17.

Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste

1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla società regionale utilizzando risorse regionali già stanziata per la specifica finalità, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2008, è autorizzata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale n. 4/2008, l'Amministrazione regionale provvede altresì con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani di azione locale di cui al comma 1 sono attuati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 1/2006, fatta salva diversa determinazione in merito all'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento contenuta nei piani medesimi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 4/2008.

6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 4/2008, conseguente alla presentazione all'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 4/2008, delle proposte sulle quali l'Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 4/2008, è trasmessa dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati dall'Amministrazione regionale.

Art. 18.

Interpretazione autentica dell'art. 73, comma 2, e dell'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000

1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 73, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, il comma 1 dell'art. 32 della medesima legge si applica anche a tutti i programmi Konver-Italia - periodo 16 marzo 1995 - 31 dicembre 1999 che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2000 avevano ancora in corso i rapporti contributivi di cui ai finanziamenti predetti.



Capo V

AIUTI DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PESCA

Art. 19.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 17/2008

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2008 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti *de minimis* nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori del settore della pesca marittima di compensazioni conseguenti all'arresto definitivo ovvero di aiuti in materia di compensazione socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.»

2. Gli oneri di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente «Ristoro, in regime di aiuti *de minimis*, ai pescatori per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in materia di compensazione socio-economica».

Capo VI

INTERVENTI NEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 20.

Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica

1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di ventiquattro mesi.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e con lo stanziamento di 290.000 euro per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 21.

Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale, interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale

a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contributo di solidarietà.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi» e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2009.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 22.

Sostegno al reddito dei collaboratori a progetto

1. Nei limiti delle risorse di cui al comma 5 e nei soli casi di fine lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, ai collaboratori a progetto di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto nazionale previdenza sociale del Friuli-Venezia Giulia (INPS) di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari e inferiore al minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e siano stati accreditati presso la gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;

d) rispettino quanto previsto dall'art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è cumulabile con quello previsto dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e successive modifiche, ma in ogni caso la somma liquidata complessivamente non può comunque superare il 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 1 all'INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.

4. Con convenzione, l'Amministrazione regionale definisce con l'INPS gli aspetti operativi e procedurali connessi all'erogazione del trattamento di cui al comma 1, nonché le modalità di effettuazione del relativo monitoraggio.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 5.210.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4680 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Trasferimenti all'Istituto Nazionale di Previ-



denza Sociale del Friuli-Venezia Giulia per il sostegno dei collaboratori a progetto» e con lo stanziamento di 5.210.000 euro per l'anno 2009.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. Con regolamento regionale sono determinati le modalità di richiesta, i criteri e le modalità di concessione del trattamento di cui al comma 1.

Art. 23.

Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART

1. Ai sensi dell'art. 68-bis della legge regionale n. 12/2002 viene ulteriormente finanziato il Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART (Ente bilaterale artigianato) con un importo di 500.000 euro per il sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a cinque dipendenti, che abbiano concordato, per i propri dipendenti o parte di essi, con le organizzazioni sindacali il ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e successive modifiche, e a quanto previsto nell'Accordo quadro di cui al punto 6 dell'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli-Venezia Giulia relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2009», sottoscritto il 13 maggio 2009 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e le parti sociali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8603 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Fondo per il sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.

Art. 24.

Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali

1. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali» e con lo stanziamento di 2.700.000 euro per l'anno 2009.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 25.

Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti organici di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 19, della legge regionale n. 17/2008, con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate, con riferimento a interventi formativi già avviati che coinvolgono direttamente le imprese regionali in attività formative di lavoratori occupati e non occupati, specifiche disposizioni di deroga dai termini temporali previsti per il completamento di progetti e la relativa rendicontazione, fermo restando il rispetto dei vincoli e delle procedure previste dai regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di impiego del Fondo sociale europeo.

Capo VII

ACCELERAZIONE DI PROCEDURE DI SPESA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2006 e alla legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole «, sulla base di programmi concordati e inseriti nella programmazione locale» sono soppresse.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 7-bis, comma 1, della legge regionale n. 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530 e 8469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. All'art. 10 della legge regionale n. 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.»;

b) al comma 3 le parole «su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;


c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.»;

d) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo è fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.».

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 10 della legge regionale n. 11/2006, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530 e 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.



5. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2006 è abrogato.

6. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 11/2006 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Delega di funzioni amministrative). — 1. L'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge, può essere delegato, in tutto o in parte, ad altre amministrazioni pubbliche o a Insiel SpA.

2. Qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.».

7. Al comma 2-bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole «agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009».

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 27.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 4/2001

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole «o il recupero» sono sostituite dalle seguenti: «, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero».

2. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001 le parole «a primo rischio decrescente» sono sostituite dalle seguenti: «da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001 è inserito il seguente:

«5-bis. La garanzia del Fondo è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.».

Art. 28.

Norme in materia di edilizia residenziale

1. Nel caso di separazione personale dei coniugi il trasferimento della residenza di uno dei coniugi beneficiari di contributo non comporta la revoca del medesimo qualora il ricorso per la separazione venga presentato entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.

2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi già restituite o in corso di restituzione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 29.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della regionale n. 6/2003 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non

pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.

1-ter. I contributi di cui comma 1-bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2009, non abbia pagato dal 1° luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.

1-quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'art. 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 1-bis, della legge regionale n. 6/2003, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

Art. 30.

Bic Sviluppo Italia FVG

1. Al fine di consentire la puntuale definizione delle previsioni di cui al protocollo d'intesa finalizzato al trasferimento della proprietà di Bic-Sviluppo Italia FVG SpA sottoscritto tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in attuazione dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friulia SpA una garanzia fidejussoria in relazione alle eventuali sopravvenienze passive o inesistenza di poste attive che non trovino già copertura nelle disposizioni contrattuali, nel limite massimo del prezzo di cessione.

2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti termini e modalità della garanzia fidejussoria concessa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 giugno 2009

TONDO

09R0550



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 8.

Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 126 del 23 luglio 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale). — 1. In attuazione dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni:

- a) Comune di Ravenna;
- b) Comune di Cervia;
- c) Comune di Cesenatico;
- d) Comune di Rimini;
- e) Comune di Riccione.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006 ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

3. La Giunta, considerando la particolarità della realtà della nostra Regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel rispetto dei termini di cui all'art. 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (legge regio-

nale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i comuni costieri con le seguenti modalità:

a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;

b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

Classificazione di normale e alta valenza turistica

Criteri generali

In applicazione del principio secondo cui la classificazione di normale valenza turistica appartiene alla generalità delle aree demaniali e che l'alta valenza turistica può essere attribuita soltanto a quei contesti e a quelle zone che, sulla base degli indici rilevati, evidenzino un livello di più levata caratterizzazione della località, si stabiliscono i seguenti criteri per diversificare la normale dall'alta valenza turistica:

1) il primo criterio è quello di ancorare l'alta valenza turistica a condizioni di particolare eccellenza quali le spiagge in corrispondenza degli alberghi di alta qualificazione, condizione che si basa sul presupposto oggettivo dello stretto collegamento della spiaggia ad una struttura di elevata valenza turistica sotto il profilo dei costi e della remuneratività;

2) Un secondo criterio è quello misto di individuare l'alta valenza turistica in relazione alla presenza di due elementi, uno di carattere soggettivo ed uno di carattere oggettivo:

a) l'inserimento del bene in una località di grande richiamo e dotazioni per presenza di alberghi di grado superiore, per numero di arrivi e presenze durante la stagione balneare, per accessibilità e parcheggi;

b) modalità d'uso del bene diversa rispetto alle attività tradizionali e quindi ristorazione serale, intrattenimenti danzanti e musicali;

3) il terzo criterio è quello infine, più ampio, di collegare l'alta valenza turistica alle condizioni oggettive della località in termini di dotazioni, capacità ricettiva, qualità dell'utenza.

Tutte le aree del litorale emiliano romagnolo che non rispondono ai suddetti criteri sono classificate di normale valenza turistica.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 luglio 2009

ERRANI

(Omissis)

09R0632



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 19.

Disciplina del difensore civico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta la disciplina del difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.

2. Il difensore civico regionale, di seguito denominato difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

3. Il difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2.

Funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall'art. 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

2. Il difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.

3. Nella propria attività, il difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 3.

Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti

1. Il difensore civico interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.

2. Il difensore civico può intervenire, nei limiti indicati dall'art. 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale.

3. Il difensore civico può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.

Art. 4.

Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici

1. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.

2. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

3. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali in collaborazione con la rete di difesa civica locale.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA

Art. 5.

Cattiva amministrazione - definizione

1. Si ha cattiva amministrazione quando:

- a) un atto dovuto sia stato omissivo o immotivatamente ritardato;
- b) un atto sia stato formato o emanato oppure un'attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
- c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
- d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
- e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.

Art. 6.

Intervento su richiesta

1. Il difensore civico può intervenire su richiesta di singoli ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il difensore civico può altresì intervenire su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4. Il difensore civico favorisce, anche mediante attività d'informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in questione.


3. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità.

4. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.

5. Il difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione.

6. Il difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.

7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al difensore civico. La richiesta al difensore civico a tutela del diritto d'accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, ai sensi e secondo la disciplina dell'art. 25,



comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7.

Intervento d'ufficio

1. Il difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8.

Istruttoria

1. Il difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

2. Il difensore civico può:

a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l'intervento conciliativo ai sensi dell'art. 10;

c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari;

d) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omissivo illegittimamente.

3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal difensore civico stesso.

4. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Con riferimento all'attività dei comuni, province, comunità montane, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale, il difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l'art. 14, commi 2 e 3.

Art. 9.

Tutela della riservatezza e dei dati

1. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell'interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.

3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all'esterno dell'amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto interessato.

Art. 10.

Intervento conciliativo

1. Il difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta.

2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 11.

Risultato degli interventi

1. Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.

2. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del difensore civico.

3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il difensore civico comunica l'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre al presidente della giunta regionale l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all'art. 8, comma 2, lettera d).

4. Il difensore civico informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all'art. 6, comma 2, l'attività informativa di cui al comma 4 è effettuata anche nei confronti della collettività dei possibili interessati.

Art. 12.

Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l'accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.

2. L'accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.

3. Il difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni, nei casi in cui non siano stati istituiti né il difensore civico comunale né il difensore civico della rispettiva provincia.

Art. 13.


Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio

1. Il difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all'art. 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale.

3. La costituzione di parte civile nell'ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all'istituzione o alla nomina del proprio difensore civico.

4. L'Avvocatura regionale assiste il difensore civico in giudizio.



Art. 14.

Collaborazione con il difensore civico

1. Le amministrazioni nei cui confronti il difensore civico promuove l'intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolare il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il difensore civico segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

3. L'esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al difensore civico.

Capo III

LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO

Art. 15.

Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie

1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal difensore civico. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati.

2. Il difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore.

3. Il difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.

Art. 16.

Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca.

2. Per favorire l'integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l'accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell'esito delle relative istruttorie.

3. Il difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria e sollecitare l'azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.

Art. 17.

Competenze del difensore civico

1. Il difensore civico interviene:

a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le conseguenti procedure interne;

b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l'utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall'azienda.

2. Le aziende trasmettono al difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite.

3. Il difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l'attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell'attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del personale.

4. Il difensore civico collabora con la Regione, le aziende sanitarie, l'università, gli ordini e i collegi professionali e le associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede di conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.

Art. 18.

Gestione dei reclami tecnico-professionali

1. Il difensore civico, nell'istruttoria delle pratiche, oltre all'esercizio dei poteri di cui all'art. 8:

a) chiede all'azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo;

b) può approfondire la questione avvalendosi della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;

c) può trasmettere, su delega dell'interessato, il reclamo agli ordini e ai collegi professionali competenti nei confronti degli operatori coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un rilievo sul piano deontologico.

2. Il difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b).

Capo IV

LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE

Art. 19.

Promozione della rete

1. Il difensore civico promuove, d'intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché l'adozione di discipline omogenee in materia di autonomia, indipendenza, dotazione di mezzi e personale, trattamento economico dei difensori civici locali.

2. Il difensore civico promuove l'istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il difensore civico nonché a favorire la conoscenza dell'attività e delle funzioni svolte dalla difesa civica.

3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l'esercizio associato sovra-comunale delle funzioni della difesa civica.

Art. 20.

Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana

1. Il difensore civico convoca, almeno due volte all'anno, la conferenza permanente dei difensori civici locali per l'esame congiunto delle problematiche di interesse comune e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento della difesa civica.

Art. 21.

Rapporti con altri organismi di difesa civica

1. Il difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori civici delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali di difesa civica.



Capo V

REQUISITI E MODALITÀ PER LA NOMINA

Art. 22.

Requisiti per la nomina e cause di esclusione

1. Può essere nominato difensore civico chi sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente e di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, di lavoro autonomo o in posizione dirigenziale di strutture pubbliche o private o in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali, svolta nel campo della difesa dei diritti dei cittadini o comunque nel campo giuridico-amministrativo.

2. Non possono essere nominati:

a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;

c) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie;

d) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale.

Art. 23.

Cause di incompatibilità

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenute.

Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. Il presidente del consiglio regionale ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il difensore civico nominato a rimuoverla. Qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il difensore civico è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolta dalla commissione consiliare competente.

Art. 24.

Durata del mandato e proroga delle funzioni

1. Il difensore civico dura in carica sei anni e non può essere rinominato.

2. Il difensore civico prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato oppure per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 25.

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di difensore civico cessa prima della scadenza di cui all'art. 24, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare la revoca per gravi motivi del difensore civico.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del difensore civico è posta all'ordine del giorno del consiglio regionale della

prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina ai sensi dell'art. 26, l'incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del consiglio regionale, senza diritto all'indennità di cui all'art. 27.

Art. 26.

Nomina del difensore civico

1. Al procedimento per la nomina del difensore civico si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. È nominato il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il consiglio regionale. Dopo la terza votazione infruttuosa, è nominato il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il consiglio regionale.

Art. 27.

Indennità

1. Spetta al difensore civico un'indennità mensile pari all'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto delle trattenute obbligatorie di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale).

2. Al difensore civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di missione per lo svolgimento delle proprie attività nei casi e nelle misure previsti per i consiglieri regionali.

Art. 28.

Relazione annuale e rapporti con il consiglio regionale

1. Il difensore civico invia al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione.

2. La relazione è discussa dal consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno.


3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il difensore civico per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza.

4. Il difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal consiglio regionale.

5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il difensore civico può inviare apposite relazioni al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale. Il presidente del consiglio regionale ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale.

7. Il difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del consiglio regionale.



Capo VI

SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO

Art. 29.
Sede

1. Il difensore civico ha sede presso il consiglio regionale della Toscana.

Art. 30.
Organizzazione e personale

1. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentito il difensore civico. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del difensore civico.

2. Il difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di appello della Toscana, oppure di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere.

Art. 31.
Risorse finanziarie

1. Il difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del consiglio regionale.

3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del consiglio regionale.

Capo VII
NORME TRANSITORIE E FINALIArt. 32.
Abrogazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del difensore civico), è abrogata.

Art. 33.
Disciplina transitoria

1. Il difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa fino alla scadenza del suo mandato, come regolato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Differimento della durata del mandato del difensore civico regionale in prima attuazione dell'art. 56 dello Statuto).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 15, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l'esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 aprile 2009

MARTINI

09R0455

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 20.

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge:

a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale;

b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l'efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunità di genere;

c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica;

d) favorire la qualificazione e la molteplicità delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;

e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

f) promuovere e sostenere l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;


g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettività anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

Art. 2.
Oggetto

1. La presente legge:

a) definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell'attività dell'alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l'interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;

b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell'ambito della ricerca e dell'innovazione di cui all'art. 3, gli enti



locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati;

c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all'art. 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l'innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonché per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l'inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

Art. 3.

Rete regionale della ricerca

1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in Toscana nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca stessa, mediante l'istituzione di un coordinamento denominato «rete regionale della ricerca»; la rete opera nel rispetto delle specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro cooperazione con la comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000. Le attività relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della giunta regionale competente per materia.

2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della ricerca:

- a) gli enti locali;
- b) le università e le scuole superiori di alta formazione;
- c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;
- d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
- e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinate a svolgere attività di ricerca.

3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alla programmazione regionale.

Art. 4.

Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione

1. È istituita la conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di seguito denominata «Conferenza» quale organismo di consultazione della giunta regionale.

2. Alla conferenza compete:

- a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
- b) collaborare per le attività di ricerca svolte dall'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, di cui all'art. 9.

3. La conferenza è composta da:

- a) il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato;
- b) il presidente del consiglio delle autonomie locali;
- c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;
- d) i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;
- e) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della giunta regionale;
- g) il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca;

h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori delle imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), individuati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le organizzazioni più rappresentative a livello regionale.

4. Alla conferenza partecipano gli assessori regionali ed i direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari trattati.

5. La conferenza è nominata con le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed opera con le modalità previste nel regolamento interno di funzionamento, approvato dalla stessa.

6. La conferenza rimane in carica per la durata della legislatura.

7. Ai componenti della conferenza non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Art. 5.

Comitato esecutivo

1. Organo esecutivo della conferenza di cui all'art. 4, è il comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle associazioni dei lavoratori più rappresentative e due rappresentanti delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori produttivi; il comitato esecutivo è costituito ed opera con le procedure e con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 5.

3. Il comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di competenza della conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione, che le sottopone alla giunta regionale.

4. Ai componenti del comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.


Art. 6.

Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS), coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Contestualmente all'approvazione del PRS, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale:

- a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici;
- b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all'attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all'art. 3, comma 1;
- c) individua le linee di intervento prioritarie e articola il quadro delle risorse ad esse destinate, nonché la relativa allocazione in piani e programmi settoriali;
- d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;
- e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;



f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonché gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi;

g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

h) sulla base della relazione di cui all'art. 12, definisce le strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante l'individuazione di azioni innovative di sostegno e di facilitazione del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove imprese innovative.

Art. 7.

Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti attinenti alla ricerca e all'innovazione, assicurano la coerenza agli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'art. 6.

2. Al fine dell'attuazione degli atti di cui al comma 1, la giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'art. 4, impartisce direttive specifiche per assicurare il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi.

Art. 8.

Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca

1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'art. 6, e promuovono l'interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l'accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di:

a) diffusione della cultura scientifica;

b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione in Toscana;

c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera d);

d) sostegno alle attività di «spin off», alla incubazione e sviluppo di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari e l'apporto di capitale di rischio;

e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca;

f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

Art. 9.

Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione

1. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e all'innovazione tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, in collaborazione con la giunta regionale ed in raccordo con la conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'art. 4.

2. Le attività di studio e di analisi dell'Osservatorio afferiscono a:

a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed attività dei soggetti che svolgono attività di ricerca;

b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;

c) attività di «spin off» di ricerca e di interazione tra trastrutture di alta formazione ed imprese;

d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;

e) caratteristiche, dotazioni e attività dei parchi scientifici e tecnologici e degli incubatori d'impresa;

f) brevetti, marchi e modelli di utilità, conseguiti da attività di ricerca svolta in Toscana;

g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e all'innovazione;

h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e formative derivanti dall'attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della presente legge;

i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi dell'innovazione prodotta in Toscana;

j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.

3. Le attività di ricerca dell'osservatorio confluiscono nel programma di attività di ricerca dell'IRPET di cui all'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).

4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonché la reportistica prodotta dall'osservatorio sono progettate e realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza e messe a disposizione della Regione, tramite la rete telematica regionale Toscana (RTRT), nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.

5. L'Osservatorio opera sulla base di intese con le università e gli enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate ed invia annualmente al consiglio regionale e alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 10.

Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane. A tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell'ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresì le azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d'integrazione europea.

2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l'aggregazione ottimale di funzioni e servizi.

3. La Regione favorisce l'interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione, sostenendo interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di reti e poli di ricerca.

Art. 11.

Attività di valutazione scientifica

1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilità dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali.

2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati,



«in itinere» contestualmente allo svolgimento delle attività ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi.

3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all'art. 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all'art. 4.

4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito provvedimento.

5. I risultati delle attività di valutazione sono resi pubblici con le modalità definite dalla giunta regionale su proposta della conferenza di cui all'art. 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprietà intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art. 12.

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'art. 9.

2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerge lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi:

a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) alle attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;

c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. L'atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, articola il quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, e individua la relativa allocazione in piani e programmi settoriali destinati al sostegno degli interventi regionali in materia.

2. Agli oneri per l'attività dell'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione di cui all'art. 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 - 2010 si fa fronte:

per l'anno 2009 con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 613 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2009;

per l'anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti» del bilancio pluriennale 2009 - 2011.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

4. Il finanziamento dell'attività di cui all'art. 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell'ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.

Art. 14.

Applicabilità delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dalla IX legislatura regionale (anni 2010 - 2015).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 aprile 2009

MARTINI

09R0456

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 21.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;


b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;

c) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

d) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

f) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno.



Art. 3.

Programmazione

1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

Art. 4.

Dichiarazione di inizio attività

1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella dichiarazione è specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.

2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all'obbligo di registrazione di cui all'art. 10 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista.

3. L'azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l'intera attività apistica.

4. La modulistica è approvata dal dirigente della giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute.

5. La dichiarazione di inizio attività avviene in modalità telematica; sono consentite altre modalità di presentazione se l'allevamento è condotto per il solo autoconsumo.

6. Le modalità di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.

Art. 5.

Variazioni e cessazione dell'attività

1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla dichiarazione di inizio attività, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.

2. Nel caso di cessazione dell'attività, l'apicoltore ne dà comunicazione ai servizi veterinari dell'azienda USL dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal momento di chiusura dell'attività.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 6.

Nomadismo

1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri alveari fuori dall'area di competenza dell'azienda USL dove ricadono le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, ne danno comu-

nicazione ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni dalla nuova installazione.

2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro cinque giorni dall'installazione ne danno comunicazione all'azienda USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere rinnovata.

3. La dichiarazione può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 7.

Censimento del patrimonio apistico regionale

1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell'azienda USL dove l'apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonché le loro postazioni sul territorio regionale e nazionale.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che non hanno dichiarato la cessazione dell'attività, anche se non sono in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del censimento.

3. L'azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione applicativa, l'eventuale presenza sul loro territorio di apiari.

4. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 8.

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana

1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa, alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero totale delle miellerie presenti nel territorio di competenza e almeno i seguenti dati relativi al censimento:

a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice identificativo di cui all'art. 4, comma 3;

b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i dati del censimento;

c) numero totale degli apiari censiti;

d) numero alveari censiti;

e) numero complessivo degli apicoltori con più di cento alveari.


2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel comma 1 viene definito con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

Identificazione degli apiari

1. Ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio regionale, è identificato mediante il codice attribuito dall'azienda USL di cui all'art. 4, comma 3. L'identificazione avviene mediante l'apposizione di uno o più cartelli sull'apiario o nelle immediate vicinanze. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l'inequivocabile individuazione dell'alveare e dell'apicoltore.

2. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l'identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA.



Art. 10.

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche

1. È vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.

2. La Regione Toscana, sentite le province e le comunità montane, individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico nelle quali è vietato l'uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba.

3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e ornamentali di significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i pronubi.

4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto all'interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

Art. 11.

Allevamento api regine e zone di rispetto

1. Le province e le comunità montane possono individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine sulla base di specifici criteri emanati con atto della giunta regionale relativi alle caratteristiche delle zone di rispetto, alle modalità per la loro delimitazione e al periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata, nonché all'individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta.

Art. 12.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 21 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

3. Gli apiari abbandonati sono soggetti ad ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende USL che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie.

4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.

5. I servizi veterinari predispongono norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura.

6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zoo-profilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, art. 5, commi 1 e 2 e art. 6, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

2. La mancata dichiarazione di cui all'art. 4 comporta anche l'esclusione per l'apicoltore dai benefici previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, sino all'avvenuto adeguamento agli adempimenti.

3. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'art. 896-bis del codice civile (distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per apiario.

4. Ai trasgressori delle disposizioni dell'art. 10, commi 1, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.200,00 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.

5. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 12, comma 3, i servizi veterinari delle aziende USL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato comminato al titolare dello stesso una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'azienda USL competente per territorio, che introita i relativi proventi.

Art. 14.

Monitoraggio e valutazione

1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2010 invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;

b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Gli interventi regionali di cui all'art. 3 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAR di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2006. Per il biennio 2009 - 2010 tali risorse sono stimate in euro 90.000,00, cui si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti» del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 16.

Abrogazione

1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è abrogata.


La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 aprile 2009

MARTINI

09R0457



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Regolamento regionale recante: «Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)». (Decreto della Presidente della Giunta regionale 10 novembre 2008, n. 14/R.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte Parte I-II n. 28 del 16 luglio 2009)

Nel regolamento regionale in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46 – parte I – del 13 novembre 2008 all'art. 5, comma 4, è stata riportata, per mero errore materiale, l'espressione: «non inferiore al 10 per cento» anziché: «non superiore al 10 per cento», come deve correttamente ritenersi anche in virtù del riferimento, operato dallo stesso comma 4, all'art. 5, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte) che espressamente fa riferimento a tale limite.

Si provvede pertanto, ai soli fini di una migliore leggibilità e comprensione, alla ripubblicazione del testo corretto della disposizione di cui all'oggetto:

«4. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte), la concessione di contributi a comuni con popolazione pari o inferiore 1000 abitanti è subordinata a un onere di cofinanziamento a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale della spesa complessiva prevista e ritenuta ammissibile.»

09R0654

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-049) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20) - annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60) - annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 1 2 1 9 *

€ 3,00

